Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1914 | **Roma — Venerdì, 24 luglio** | **Numero 175**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele. 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele. 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**: semestre L. **17**: trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno: » » **36**: » » **19**: » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale: » » **80**: » » **41**: » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali: decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » **0.30** }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** — *nel Regno cent.* **15** — *arretrato in Roma cent.* **20** — *nel Regno cent.* **30** — *all' Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente

SOMMARIO

Parte ufficiale

PARTE UFFICIALE

ERRATA-CORRIGE

Nella stampa del regolamento annesso al R. decreto 31 maggio 1914, n. 584, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 2 luglio 1914, n. 156, riguardante la Camera di commercio di Civitavecchia, per inesattezza della copia trasmessaci, all'art. 1, ultimo capoverso, del detto regolamento, si è stampato « non più tardi del *15 gennaio* » invece di *15 febbraio* come sta scritto nell'originale, e il capoverso dell'articolo 12 « L'aggio da corrispondersi ecc. » va soppresso, prendendo esso capoverso invece posto all'articolo 10, il quale deve, quindi, leggersi nel modo seguente:

« Il servizio di esazione della tassa camerale è affidato agli esattori comunali e alla ricevitoria provinciale e viene regolato con le stesse norme, con gli stessi principî e privilegi coi quali è disciplinata la riscossione delle imposte erariali.

« L'aggio da corrispondersi per tale esazione, sarà uguale a quello stabilito per le imposte e sovrimposte erariali ».

LEGGI E DECRETI

Il numero 533 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il regolamento speciale di polizia veterinaria

approvato dal Nostro ministro dell'interno, con suo decreto 6 maggio 1914;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con Nostro decreto 1° agosto 1907, n. 636;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il ministro dell'interno è autorizzato a pubblicare il regolamento speciale di polizia veterinaria come sopra approvato con suo decreto 6 maggio 1914.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.

Visto, ***Il guardasigilli*****:** DARI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduto l'art. 193 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità e quello del Consiglio di Stato;

Decreta:

È approvato il regolamento speciale di polizia veterinaria annesso al presente decreto e che andrà in vigore col 1° luglio 1914.

È abrogata con quella data l'ordinanza 3 marzo 1904.

Roma, addì 6 maggio 1914.

Il ministro
A. SALANDRA.

REGOLAMENTO

CAPO I.

Disposizioni generali

§ 1. — Malattie soggette a provvedimenti sanitari.

Art. 1.

Le malattie infettive e diffusive degli animali, per le quali sono applicabili le disposizioni contenute nel presente regolamento, sono:

l'af pizootica; il carbonchio ematico; il carbonchio sintomatico; il barbone bufalino; la rabbia; la tubercolosi bovina, diagnosticabile con l'esame clinico diretto; la peste bovina; la pleuropolmonite essudativa contagiosa dei bovini (polmonera); la morva (moccio e farcino); il farcino criptococcico; il morbo coitale maligno; il vaiuolo ovino; l'agalassia contagiosa delle pecore e delle capre; le malattie infettive dei suini; l'aborto epizootico; la diarrea dei vitelli; il colera dei polli e la peste aviaria; l'influenza del cavallo (pleuro-polmonite infettiva del cavallo); la rogna delle pecore e delle capre; la rogna degli equini.

Potranno aggiungersi, alle suddette, altre malattie infettive e diffusive, che venissero indicate con speciale ordinanza del ministro dell'interno, o del prefetto per delegazione ministeriale, e per le quali saranno, di volta in volta, determinate le occorrenti misure profilattiche.

§ 2. — Denunzia delle malattie infettive e diffusive.

Art. 2.

Sono obbligati a denunziare immediatamente al sindaco, a termini dell'art. 193 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato col R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, qualunque caso di malattia infettiva e diffusiva degli animali, accertata o sospetta, compresa fra quelle indicate nell'art. 1 del presente regolamento e a denunziare altresì qualunque caso di morte improvvisa di animali, non riferibile a malattia comune già accertata:

i veterinari curanti;

i veterinari che, ispezionando animali vivi, macellati o morti, abbiano osservato sintomi o lesioni di una malattia infettiva e diffusiva;

i proprietari o detentori, a qualunque titolo, di animali;

gli albergatori, i conduttori di stalle di sosta e gli esercenti le mascalcie.

Art. 3.

Sono altresì tenuti alla denunzia al sindaco:

i capistazione delle ferrovie e delle tramvie ed i conduttori di pubblici servizi di trasporto per vie lacuali e fluviali, o per vie ordinarie, pei casi di malattie o di morti di animali, avvenute durante il carico o lo scarico o lungo il viaggio;

i direttori delle scuole veterinarie e degli Istituti zootecnici; i direttori dei depositi governativi di animali miglioratori e di cavalli stalloni; l'autorità militare a cui sono affidati animali per i servizi del R. esercito e le Commissioni militari di rimonta o di rivista per la requisizione quadrupedi;

i RR. carabinieri, i funzionari ed agenti di pubblica sicurezza e gli altri agenti governativi (R. guardia di finanza ed agenti forestali) od a servizio delle Provincie e dei Comuni, i quali siano venuti a conoscenza di casi di malattia infettiva e diffusiva.

I RR. carabinieri, i funzionari ed agenti di pubblica sicurezza e gli altri agenti governativi, oltre che al sindaco, devono fare pervenire la denunzia al prefetto, seguendo le norme dei rispettivi ordinamenti.

Le autorità portuali marittime, venute che siano a conoscenza di malattie o di morti di animali a bordo delle navi o nell'ambito del porto, si uniformeranno a quanto dispone in proposito il regolamento di sanità marittima, e di ogni caso faranno denunzia al prefetto, dandone contemporaneamente notizia al sindaco.

Art. 4.

In casi di speciali benemerenze e di particolare importanza, il Ministero dell'interno potrà assegnare, in base a motivata proposta del prefetto, premi tanto ai RR. carabinieri ed agli agenti governativi di cui al precedente articolo, per le denunzie da essi fatte, quanto alle persone che, pur non avendone obbligo, abbiano denunziato al prefetto casi di malattia infettiva e diffusiva degli animali

Uguale facoltà, per la concessione di simili premi, è data alle Amministrazioni provinciali e comunali, che potranno includere apposite norme, al riguardo, nei regolamenti contemplati nell'art. 199 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato col R. decreto 1° agosto 1907, n. 636.

Art. 5.

Ogni Comune deve tenere un registro speciale, secondo il modulo prescritto (vedi modulo n. 1) nel quale devonsi annotare le indicazioni fornite dai denunzianti ed i provvedimenti sanitari adottati nei singoli casi.

Della denunzia sarà rilasciata ricevuta dall'ufficio comunale, quando ne sia fatta richiesta.

Art. 6.

Il sindaco comunica subito la denunzia al prefetto, insieme con le notizie relative ai provvedimenti adottati a norma dell'art. 7, con la esatta indicazione della località in cui è stata osservata la malattia o si è constatata la morte di animali e con i necessari elementi e le proposte per la delimitazione della zona infetta, per il caso in cui questa occorra, o sia applicabile, in base al disposto dell'art. 9 del presente regolamento.

Nei casi di urgenza, la comunicazione deve farsi telegraficamente.

§ 3. — Provvedimenti di urgenza, di competenza del sindaco.

Art. 7.

Il sindaco, appena ricevuta la denunzia, provvede, ove accorra, per l'accertamento della diagnosi e, tenuto conto di quanto è disposto nel Capo II del presente regolamento per le singole malattie con speciale ordinanza, da notificarsi per iscritto all'interessato, dispone che siano adottate, in tutto od in parte, a seconda dei casi, le seguenti misure:

1° la numerazione degli animali ammalati e sospetti, che si trovano nel luogo infetto;

2° l'indagine necessaria per accertare se nei giorni precedenti alla comparsa della malattia siano stati, dal luogo infetto, esportati animali eventualmente contaminati, e per quale destinazione;

3° l'isolamento degli animali malati e dei sospetti dai sani nonchè la custodia, da parte dei proprietari, di quelli morti, in attesa degli ulteriori provvedimenti;

4° il sequestro degli animali nel luogo infetto, con la prescrizione:

a) di non lasciarvi entrare persone estranee (segnatamente negozianti, macellai, merciai ambulanti, mendicanti), e di tenerne lontani cani, gatti ed animali da cortile;

b) di impedire ogni contatto del personale di custodia con animali dei luoghi vicini;

c) di non trasportare fuori del luogo infetto, animali da cortile, foraggi, attrezzi, arnesi, letame ed altre materie od oggetti atti alla propagazione della malattia;

d) di non abbeverare gli animali in corsi d'acqua od in vasche con essi comunicanti;

5° la indicazione del luogo infetto, mediante la iscrizione, ben visibile, del nome della malattia, sulla porta d'ogni stalla infetta e nelle immediate adiacenze, o negli accessi ai pascoli;

6° la distruzione, l'infossamento o la sterilizzazione o la denaturazione dei cadaveri degli animali, secondo i mezzi disponibili e con le norme indicate nelle istruzioni Ministeriali;

7° le disinfezioni, di cui all'art. 14 del presente regolamento;

8° le indagini per accertare l'origine della malattia, o la causa di morte degli animali, allo scopo di adottare tutte le altre misure ritenute necessarie;

9° le cautele necessarie per l'incolumità delle persone, nei casi di malattie trasmissibili all'uomo.

Se gli animali colpiti da malattie infettive e diffusive o sospetti di esserlo provengono da meno di quindici giorni da un altro Comune, il sindaco, ricevuta la denunzia, deve tosto avvisarne il sindaco del Comune di provenienza, per gli opportuni provvedimenti.

Art. 8.

La revoca del decreto prefettizio di zona infetta, di cui all'art. 11, importa la revoca dei provvedimenti adottati dal sindaco.

Quando non sia stato emesso il decreto prefettizio, la revoca dei provvedimenti del Sindaco avrà luogo secondo quanto è prescritto per le singole malattie nella parte speciale del presente regolamento e, in mancanza di particolari prescrizioni, quando siano cessate le cause che hanno determinato i provvedimenti e dopo eseguite le necessarie disinfezioni. Della revoca, il sindaco dovrà subito informare il prefetto.

§ 4. — Provvedimenti di competenza del prefetto.

Art. 9.

Il prefetto, accertata l'esistenza di afta epizootica, di peste bovina, di pleuro-polmonite essudativa contagiosa dei bovini, di rogna degli ovini, di vaiuolo ovino, di malattie infettive dei suini, di colèra dei polli e di peste aviaria, emana il decreto di zona infetta, con l'indicazione dei limiti della zona stessa.

A complemento delle misure adottate dal sindaco, il prefetto, secondo la natura della malattia, tenuto conto delle prescrizioni della parte speciale del presente regolamento e salve quelle altre cautele o prescrizioni che avvisasse necessarie, ordinerà l'applicazione, in tutto od in parte, dei provvedimenti qui appresso indicati:

1° la numerazione degli animali compresi nella zona dichiarata infetta, appartenenti alle specie sensibili all'infezione e l'indicazione dei limiti della zona stessa con tabelle, portanti il nome della malattia, collocate all'intorno, negli sbocchi delle vie d'accesso, ferme restando le indicazioni delle stalle infette, disposte dal sindaco, giusta l'art. 7 (n. 5);

2° la estensione del divieto di abbeverare in corsi d'acqua, od in vasche con essi comunicanti, per tutti gli animali predetti;

3° il divieto di trasferire gli animali di una o più specie fuori della zona dichiarata infetta;

4° la sospensione dei mercati, delle fiere e delle esposizioni di animali di specie determinate, entro un dato raggio dalla località dichiarata infetta;

5° i trattamenti immunizzanti degli animali recettivi alla infezione, con le norme dell'art. 38;

6° l'abbattimento degli animali, nei casi previsti dall'art. 193 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato col R. decreto 1° agosto 1907, n. 636.

È poi in facoltà del prefetto di emanare il decreto di zona infetta, nei casi di carbonchio ematico e sintomatico, di barbone bufalino, di influenza del cavallo, di morva, di morbo coitale maligno, di agalassia contagiosa delle pecore e delle capre, quando ritenga che gli altri provvedimenti siano insufficienti a spegnere i focolai d'infezione.

Art. 10.

Appena avuta comunicazione del decreto di zona infetta, il sindaco procederà alla sua pubblicazione all'albo pretorio e notificherà a tutti gli interessati i provvedimenti in esso contenuti. Immediata notizia del decreto stesso darà ai capi delle stazioni ferroviarie e tramviarie di cui il Comune si serve, agli uffici portuali e della R. dogana dei porti del territorio comunale, ai sindaci dei Comuni limitrofi, nonchè all'arma dei RR. carabinieri ed ai funzionari ed agenti, di cui al terz'ultimo capoverso dell'art. 3 del presente regolamento, aventi residenza o giurisdizione nel territorio comunale predetto.

La pubblicazione all'albo pretorio durerà fino alla emissione del decreto di revoca, di cui all'articolo seguente.

Art. 11.

La revoca del decreto di zona infetta sarà emanata dal prefetto, quando siano cessate le cause che avevano determinato il provvedimento, dopo eseguite le necessarie disinfezioni, e, all'occorrenza, dopo apposita ispezione sanitaria.

Saranno sempre osservati i termini indicati nella parte speciale per ogni singola malattia.

Il decreto prefettizio di revoca di zona infetta dovrà essere subito pubblicato dal sindaco all'albo pretorio e comunicato agli interessati, nonchè a tutte le autorità, funzionari ed agenti, ai quali, a termini dell'art. 10, fu comunicato il decreto di zona infetta.

La pubblicazione all'albo pretorio durerà otto giorni.

Art. 12.

A scopo di macellazione, o per imperiose esigenze di alimenta-

zione o per urgenza di lavori agricoli, nei casi di afta epizootica, di rogna delle pecore e delle capre, di agalassia contagiosa delle pecore e delle capre, di malattie infettive dei suini, il prefetto potrà permettere in via eccezionale e con speciale autorizzazione (vedi modulo n. 4), lo spostamento degli animali, fuori della zona dichiarata infetta, purchè si compia con tutte le precauzioni che, di volta in volta, saranno prescritte in conformità delle istruzioni ministeriali.

Tale autorizzazione potrà genericamente riguardare animali sani ammalati o sospetti, salve le seguenti eccezioni:

a) nei casi di malattie infettive dei suini, non potrà permettersi lo spostamento degli animali ammalati, nè di quelli che presentano sintomi sospetti di infezione;

b) nei casi di afta epizootica, lo spostamento degli animali ammalati fuori della zona infetta non potrà essere concesso che quando tale spostamento sia reso indispensabile per l'assoluta mancanza di pascolo, nonchè per la impossibilità di provvedere altrimenti, in sito, alla alimentazione di detti animali e sempreché non ne sia possibile la macellazione sul posto.

Verificandosi le condizioni di cui alla lettera *b*), che dovranno essere sempre accertate mediante un sopraluogo del veterinario provinciale, il permesso di spostamento potrà essere dato, sia per condurre gli animali al luogo di macellazione, stabilito dal prefetto sia per condurli in altra località, ove ne sia possibile l'alimentazione.

In ogni caso, la autorizzazione, di cui sopra, sarà inviata dal prefetto al sindaco del Comune in cui trovansi gli animali da spostare e da questo consegnata al proprietario o conduttore interessati, acciò possano esibirla ad ogni richiesta delle autorità sanitarie, o degli agenti incaricati della esecuzione del presente regolamento, o presentarla ai capistazione delle ferrovie e tramvie e alle autorità doganali e portuali, ai termini dell'art. 22.

Sarà poi restituita al prefetto entro 5 giorni - pel tramite del sindaco predetto se gli animali non sono usciti dal territorio comunale, e, in caso diverso, per quello del sindaco del Comune in cui trovansi o sono stati macellati gli animali spostati all'uopo preavvisato dal prefetto all'atto dell'autorizzazione - insieme al certificato di avvenuta macellazione o all'attestazione che gli animali trovansi nella precisa località di destinazione, sotto la vigilanza dell'autorità sanitaria.

Questa vigilanza sanitaria durerà 10 giorni e consisterà nell'accertamento quotidiano dello stato di salute degli animali predetti salva la dichiarazione di zona infetta, se del caso, secondo la norma generale.

Lo spostamento fuori della zona infetta, solo però per gli animali riconosciuti sani alla visita veterinaria, potrà essere consentito dal prefetto, alle condizioni di cui sopra, anche nei casi di carbonchio ematico, di carbonchio sintomatico e di barbone bufalino, quando, per la permanenza della zona infetta, detti animali debbano ritenersi esposti a pericolo continuato d'infezione.

Art. 13.

Qualora siansi verificati casi di malattie infettive e diffusive nei pubblici macelli, nei mercati, nelle fiere o nelle esposizioni di animali, nelle dipendenze di scali ferroviari o tramviari e nelle scuderie, stalle e colombaie dello Stato, nonchè nelle scuole veterinarie od istituti zootecnici e il prefetto abbia emanato decreto di zona infetta, questo potrà essere revocato non appena risulti che sono stati applicati i necessari provvedimenti per gli animali ammalati e sospetti, e che sono state eseguite le disinfezioni.

§ 5. — Disinfezioni.

Art. 14.

Le disinfezioni dei luoghi, degli oggetti e dei mezzi di trasporto infetti e le lavature disinfettanti degli animali infetti e sospetti devono eseguirsi sotto la vigilanza e la responsabilità del veterinario municipale, od all'uopo incaricato dal sindaco, o, in mancanza, dell'ufficiale sanitario, a norma delle istruzioni ministeriali.

Per i trasporti che seguono la via marittima, le operazioni suddette debbono essere fatte sotto la vigilanza dei veterinari di porto.

Art. 15.

Le Amministrazioni ferroviarie e tramviarie debbono far pulire e lavare o disinfettare, secondo le istruzioni ministeriali, i vagoni che hanno servito al trasporto di animali (equini, bovini, ovini, suini e pollame) o dei loro avanzi, di regola, entro 24 ore dallo scarico, anche se trattisi di trasporti a vagone incompleto. Se non è possibile eseguire la disinfezione nella stazione di arrivo, i vagoni devono essere piombati e spediti, nel più breve tempo, ad una stazione vicina, in cui si possa eseguire l'operazione.

A cura delle stesse Amministrazioni ferroviarie e tramviarie, saranno ripuliti e lavati o disinfettati, a norma delle istruzioni ministeriali, i piani caricatori, ed i luoghi dove si sono soffermati gli animali, la via che questi hanno percorso nell'interno della stazione, i ponti mobili e tutti gli attrezzi che hanno servito al carico ed allo scarico.

I capitani e i padroni delle navi che trasportano bestiame dovranno far ripulire e lavare o disinfettare, a norma delle istruzioni ministeriali, i locali occupati dagli animali.

A cura degli stessi, dovranno essere ripuliti e lavati o disinfettati anche gli attrezzi, i pontoni ed i luoghi dove hanno sostato gli animali.

Nei casi di trasporto di animali infetti o sospetti, in prova delle avvenute disinfezioni dei vagoni, piani caricatori, navi, battelli, ecc., il funzionario incaricato della vigilanza su tale servizio redigerà apposito « verbale » che sarà trattenuto e conservato dal capo-stazione o dall'autorità portuale.

Il verbale predetto sarà compilato in conformità al modello allegato (vedi modulo n. 2).

§ 6. — Vigilanza sanitaria sulle stalle di sosta, sui mercati, sulle fiere ed esposizioni di animali e sui pubblici abbeveratoi.

Art 16.

Le pubbliche stalle di sosta, quelle dei negozianti di bestiame e quelle degli alberghi, dei molini, ecc., nelle quali gli animali si rinnovano frequentemente, sono sottoposte alla vigilanza dell'autorità sanitaria locale, la quale dovrà assicurarsi che le anzidette stalle non difettino di spazio e di ventilazione, che siano frequentemente imbiancate con la calce e tenute con pulizia.

In ciascun ufficio comunale dovrà essere tenuto un elenco delle stalle, di cui sopra, esistenti nel Comune. Copia di tale elenco sarà, dal sindaco, annualmente, entro il gennaio, comunicata alla prefettura.

Art. 17.

Il prefetto deve assicurarsi che, prima dell'apertura dei mercati delle fiere e delle esposizioni di animali, l'autorità comunale abbia provveduto alla relativa vigilanza zooiatrica ed ai locali per l'isolamento degli animali eventualmente affetti o sospetti di malattie infettive e diffusive.

Della vigilanza zooiatrica predetta, dovrà essere, di regola, incaricato un veterinario municipale, che ne sarà responsabile. In mancanza di questo, dovrà essere incaricato, parimente come responsabile, altro veterinario di fiducia dell'autorità municipale, che dovrà, tre giorni prima, notificarne il nome al prefetto.

Nei casi di fiere, di mercati o di esposizioni, in cui si abbia una notevole affluenza di bestiame, e parimente nei casi in cui per speciali circostanze si renda necessaria una vigilanza straordinaria, l'autorità comunale dovrà nominare uno o più veterinari, in qualità di coadiutori dell'incaricato responsabile.

A quest'ultimo è fatto obbligo di compilare un rapporto sull'andamento del servizio di vigilanza zooiatrica nei mercati, nelle fiere e nelle esposizioni a cui ha presenziato e sulle speciali circostanze attinenti alla polizia veterinaria, che abbiano relazione col servizio suddetto.

Questo rapporto sarà, dal sindaco, comunicato al prefetto nel termine più breve.

Art. 18.

Il sindaco provvederà affinchè, dopo ogni fiera, mercato od esposizione di bestiame, i piazzali, i viali, le piattaforme dei pesi pubblici, ecc., su cui si sono soffermati gli animali, e i mezzi di attacco di questi sieno convenientemente ripuliti.

Constatandosi un caso di malattia infettiva o diffusiva durante il mercato, la fiera, o l'esposizione di animali, il veterinario incaricato del servizio di vigilanza ne farà immediata denunzia al sindaco ed intanto provvederà all'isolamento, in località separate, dell'animale ammalato e di quelli sospetti, ed alla disinfezione dei posti da essi occupati.

Se l'animale ammalato proviene da un altro Comune, dovrà esserne immediatamente avvertito il sindaco del Comune di provenienza, per gli opportuni provvedimenti.

Art. 19.

In ogni ufficio di prefettura saranno tenuti in corrente il registro e lo scadenzario delle fiere e dei mercati di bestiame della Provincia. A tale uopo, i sindaci, entro il dicembre di ogni anno, trasmetteranno al prefetto un elenco completo delle fiere e dei mercati di bestiame, che ricorreranno nell'annata successiva.

Il prefetto dovrà ordinare frequenti visite di controllo sulle fiere, sui mercati e sulle esposizioni di animali, per assicurarsi del modo come procedono i servizi di vigilanza zooiatrica.

Ove risulti che l'autorità comunale non abbia adempiuto o si rifiuti di adempiere agli obblighi inerenti alla vigilanza sulle fiere, sui mercati e sulle esposizioni di animali, il prefetto provvederà di ufficio al servizio di vigilanza zooiatrica a carico del Comune inadempiente, ovvero sospenderà temporaneamente i mercati, le fiere e le esposizioni d'animali.

Art. 20.

Nei regolamenti provinciali di polizia sanitaria zooiatrica, di cui all'art. 199 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato col Regio decreto 1° agosto 1907, n. 6 6, saranno contemplate le norme per la vigilanza igienica sui pubblici abbeveratoi.

§ 7. — Disposizioni relative al trasporto, al trasferimento, all'alpeggio (monticazione e demonticazione) degli animali nell'interno del Regno ed al pascolo vagante degli ovini.

Art. 21.

I capi delle stazioni ferroviarie e tramviarie e le autorità doganali degli scali e porti marittimi, prima di permettere il carico degli equini, bovini, ovini, caprini e suini e del pollame sui vagoni e sulle navi, a destinazione per l'interno, esclusi i cavalli e i muli e i colombi appartenenti al R. esercito, i cavalli stalloni e gli animali dei depositi di bestiame miglioratore, di proprietà dello Stato, devono esigere dal proprietario degli animali o dallo speditore che lo rappresenta, una dichiarazione (vedi modulo n. 3), da esso firmata in doppio esemplare, contenente l'indicazione esatta della località di provenienza e di destinazione degli animali stessi, l'assicurazione che essi non sono colpiti da divieto di spostamento e, nei casi previsti dall'art. 23, l'attestazione veterinaria della loro sanità, salvo il caso speciale di cui agli art. 12 e 22 del presente regolamento.

Un esemplare di tale dichiarazione, la quale dovrà essere controfirmata in entrambi gli esemplari dal capostazione o dall'autorità doganale che la ricevono, sarà conservato per 6 mesi nell'ufficio di partenza, a disposizione dell'autorità sanitaria; l'altro dovrà essere allegato ai documenti della spedizione, fino alla stazione o porto di arrivo, per essere ivi rimesso al consegnatario degli animali, che dovrà conservarlo fino alla località di ultima destinazione, per ogni eventuale richiesta.

Qualora al capostazione o all'autorità doganale risultasse che la dichiarazione sopraindicata non è conforme al vero, essi ne avvertiranno immediatamente il prefetto — per i provvedimenti di sua competenza, compresa la denunzia alla autorità giudiziaria, agli effetti dell'art. 79 — e impediranno la spedizione degli animali, ove questa non sia ancora avvenuta.

Per gli animali destinati all'alpeggio o alla svernatura all'interno, nei casi contemplati dall'art. 25, tiene luogo della prescritta dichiarazione dello speditore il certificato di sanità per tale spostamento (vedi mod. n. 6).

Per gli animali da esportarsi o da importarsi per ragioni di commercio o per alpeggio o svernatura, valgono i documenti sanitari di cui al § 8 del presente regolamento.

Art. 22.

Nei casi di spedizioni di animali provenienti da zona infetta, il cui spostamento è consentito a norma dell'art. 12 del presente regolamento, i capi delle stazioni ferroviarie o tramviarie o le autorità doganali e portuali di partenza e di arrivo apporranno sulla autorizzazione del prefetto le annotazioni di competenza, secondo lo schema a tergo del modulo n. 4.

Delle dette spedizioni, il capostazione, o l'autorità portuale, dovranno dare subito avviso telegrafico rispettivamente al capo della stazione o all'autorità doganale e portuale di arrivo, per i provvedimenti di loro competenza e di cui agli art. 3 e 15 del presente regolamento.

Nei regolamenti provinciali di polizia sanitaria zooiatrica, di cui all'art. 199 del testo unico delle leggi sanitarie approvato col Regio decreto 1° agosto 1907, n. 636, saranno stabilite le norme speciali per il trasporto del bestiame, all'interno, per via lacuale e fluviale, comprese quelle inerenti alle disinfezioni dei natanti, in armonia con le disposizioni generali contenute nel presente regolamento.

Art. 23.

Quando si verifichino malattie infettive a carattere epizootico grave, il prefetto potrà temporaneamente imporre, con apposita ordinanza, — da rendersi immediatamente di pubblica ragione e da comunicarsi, oltre che al Ministero dell'interno, ai prefetti delle provincie contermini, ai capistazione ed alle autorita doganali e portuali interessate — l'obbligo della visita veterinaria per talune specie di animali da trasportarsi per ferrovia o tramvia, o sulle navi, per constatarne lo stato sanitario prima del carico.

Il carico e la spedizione saranno pertanto consentiti, dai capi delle stazioni ferroviarie, tramviarie, o dalle autorità doganali, solo nel caso in cui tale visita sia riuscita favorevole per tutti gli animali; il che dovrà risultare da apposita attestazione, stesa da un veterinario, autorizzato dal prefetto, o dal veterinario di porto ove la spedizione sia fatta per mare, a tergo della dichiarazione di provenienza, fatta dallo speditore a' termini dell'art. 21 del presente regolamento (vedi modulo n. 3).

Art. 24.

Alle Direzioni delle ferrovie e tramvie, che eseguono trasporti di bestiame, è fatto obbligo di determinare e rendere noto al pubblico il numero massimo di animali, per ciascuna delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina, che potrà essere rispettivamente caricato su ciascun tipo di carro impiegato per i trasporti anzidetti, nonchè di vigilare affinchè gli animali stessi non abbiano a soffrire maltrattamenti.

Anche per i trasporti su navi potranno dall'autorità portuale essere adottate analoghe disposizioni.

Art. 25.

Quando in una Provincia, al momento in cui sta per iniziarsi lo spostamento di animali per ragioni di pascolo, esistono focolai sparsi di afta epizootica o di altra grave malattia infettiva a carattere molto diffusivo, il prefetto potrà disporre con apposita ordinanza che, tanto per la monticazione quanto per la demonticazione del bestiame all'interno del Regno, i proprietari ed i conduttori debbano munirsi di appositi certificati di sanità (vedi modulo n. 6) attestanti che gli animali sono stati visitati, riconosciuti sani e marcati, ove la marcatura sia espressamente disposta nella predetta ordinanza.

Tale ordinanza - da comunicarsi al Ministero dell'interno, ai prefetti delle Provincie contermini ed ai sindaci dei Comuni interessati, ed ai capistazione di ferrovie e tramvie della Provincia, oltrechè ai funzionari ed agenti che abbiano parte nella sua esecuzione - dovrà prescrivere che i proprietari o conduttori di bestiame, almeno dieci giorni prima della partenza e del ritorno, debbano presentare al sindaco del Comune ove il bestiame si trova, domanda su apposito modulo (vedi modulo n. 5), indicante il numero, la specie e il luogo di destinazione degli animali e l'itinerario da percorrere.

Art. 26.

La visita del bestiame e il rilascio dei certificati di sanità (vedi modulo n. 6) di cui al precedente articolo, sono effettuati da veterinari, all'uopo autorizzati dal prefetto.

Per gruppi di animali, condotti da una stessa persona ed aventi la medesima destinazione, è rilasciato un solo certificato.

Il sindaco del Comune di partenza, valendosi del tagliando unito alla domanda di cui all'articolo precedente (vedi modulo n. 5), debitamente corredato dei dati necessari, informerà il sindaco del Comune di destinazione della data approssimativa in cui gli animali giungeranno in quel territorio comunale.

Ai conduttori di bestiame è fatto obbligo di conservare e di presentare, a richiesta delle autorità, i certificati di sanità sopradetti.

Art. 27.

Nelle Provincie nelle quali il pascolo vagante degli ovini costituisce un pericolo permanente per la propagazione delle malattie infettive e diffusive del bestiame, i prefetti possono, con apposita ordinanza - da comunicarsi al Ministero dell'interno, ai prefetti delle Provincie contermini e ai sindaci dei Comuni interessati, oltrechè ai funzionari ed agenti che abbiano parte nella sua esecuzione - prescrivere quanto in appresso:

a) l'obbligo, da parte del proprietario o conduttore del gregge, prima di trasferirsi da un Comune all'altro, di farne, in tempo utile, domanda per iscritto al sindaco del Comune di partenza e, per suo mezzo, a quello di destinazione (vedi modulo numero 7 *A*);

b) l'obbligo di unire alla domanda per il sindaco del Comune di destinazione, il certificato di sanità (vedi modulo n. 7 *B*), rilasciato dal sindaco del Comune in cui gli animali si trovano, in base alla attestazione del veterinario, e di indicare i pascoli destinati al mantenimento degli animali, nel periodo di tempo durante il quale questi saranno trattenuti nel Comune di destinazione, nonchè la estensione dei pascoli stessi;

c) l'obbligo del rilascio di un permesso speciale (vedi modulo n. 7 *C*), da parte del sindaco del Comune di destinazione, per la introduzione del gregge nel territorio comunale, soltanto dopo aver verificato che il certificato di sanità è regolare ed autentico, e la dichiarazione relativa al mantenimento degli animali è veridica, e dopo aver avvisato, per la necessaria sorveglianza, i sindaci dei Comuni per i quali il gregge dovrà transitare. Tale permesso dovrà, dal sindaco del Comune di destinazione, essere trasmesso agli interessati, unitamente al certificato originale di sanità, pel tramite del sindaco del Comune nel quale si trovano gli animali, acciò possano esibirli ad ogni richiesta dell'autorità;

d) il divieto di pascolo lungo i cigli, le scarpate e i fossi stradali;

e) il permesso di pascolo soltanto durante le ore del giorno, cioè dal sorgere al tramonto del sole;

f) la facoltà del sindaco del Comune in cui si trovi il greggie di sottoporlo a visita veterinaria, per l'applicazione degli eventuali provvedimenti di polizia zooiatrica.

§ 8. — Disposizioni relative alle importazioni ed alle esportazioni di animali, carni e prodotti animali.

Art. 28.

Per l'importazione nel Regno di animali delle specie equina bovina, ovina, caprina e suina e del pollame, varranno le seguenti norme:

per le provenienze da paesi coi quali esistono speciali convenzioni, devono essere osservate le norme stabilite nelle convenzioni stesse;

per le provenienze da paesi con i quali non esistono speciali convenzioni, e per le quali non siano in vigore nel Regno divieti o limitazioni, di cui all'art. 35, gli animali dovranno essere scortati da certificati di origine e di sanità, rilasciati dall'autorità del territorio di provenienza, dai quali risulti che gli animali dimorano da 40 giorni in detto territorio, che sono stati, nel giorno della partenza, riconosciuti sani alla visita di un veterinario di Stato o a ciò delegato dallo Stato, e che, nel territorio stesso, non si è verificato da 40 giorni, per norma ordinaria, alcun caso di malattia infettiva e diffusiva, trasmissibile alla specie cui gli animali appartengono.

Per il pollame, i termini suindicati sono, per norma ordinaria, ridotti da 40 a 15 giorni.

I certificati dovranno portare la firma del veterinario che ha eseguita la visita degli animali e la firma ed il bollo dell'autorità del luogo di provenienza; dovranno essere regolari e completi in ogni loro parte, scritti in inchiostro e non dovranno portare cancellature o correzioni.

È fatta riserva al Ministero dell'interno di richiedere, in casi speciali, che detti certificati portino la vidimazione dell'autorità consolare o altre formalità, da determinarsi caso per caso.

Per le importazioni in transito, salve le convenzioni coi paesi esteri, si provvede, caso per caso, con speciali disposizioni del Ministero dell'interno.

Per le importazioni di animali di specie esotiche non colpite da divieti, ai sensi dell'art. 35, i prefetti delle provincie di confine e marittime adotteranno le misure sanitarie del caso, informandone il Ministero dell'interno.

Art. 29.

Per la esportazione degli animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina e del pollame, si osserveranno le seguenti norme:

per le destinazioni verso i paesi con i quali esistono speciali convenzioni, devono essere osservate le norme stabilite nelle convenzioni stesse;

per le destinazioni verso i paesi con i quali non esistono speciali convenzioni, salvo che disposizioni dei paesi stessi non richiedano diversamente, gli animali dovranno essere scortati da certificati di origine e di sanità, rilasciati dal sindaco del Comune di provenienza, attestanti che provengono da località nella quale dimorano da 40 giorni e che nella stessa, da 40 giorni per norma ordinaria, non si è verificato alcun caso di malattie infettive e diffusive trasmissibili alla specie cui gli animali stessi appartengono e portanti la dichiarazione di un veterinario, all'uopo autorizzato dal prefetto, che li abbia riconosciuti sani alla visita, eseguita nel giorno della partenza (V. moduli n. 9-*A*, 9-*B*).

Per il pollame i termini suindicati sono per norma ordinaria, ridotti da 40 a 15 giorni (V. modulo n. 9-C).

I certificati di origine e di sanità, di cui al presente articolo, dovranno essere staccati con numerazione progressiva da un registro a madre e figlia, da conservarsi nell'ufficio comunale; dovranno essere perfettamente regolari e scritti in inchiostro e non dovranno portare nè cancellature nè correzioni.

Il prefetto provvederà, per mezzo del veterinario provinciale, ad una speciale vigilanza sulla regolarità del rilascio dei certificati stessi.

I registri contenenti i certificati dovranno - per cura dei sindaci - essere previamente fatti contrassegnare col bollo della prefettura in ogni pagina, a titolo di autenticazione per la loro validità.

Art. 30.

La validità dei certificati di origine e di sanità, di cui ai precedenti articoli 28 e 29 è, di regola, salve contrarie disposizioni Ministeriali, limitata a 6 giorni. I certificati saranno individuali per gli equini e bovini; potranno essere collettivi per gli altri animali, allorquando si riferiscano a capi della stessa specie e facenti parte di una stessa spedizione.

Su ciascun certificato dovrà essere indicato, oltre al luogo di provenienza degli animali, il nome e cognome del proprietario e del conduttore e la località di destinazione.

I certificati individuali per equini e bovini dovranno altresì contenere l'indicazione della specie, razza, sesso, età, mantello dell'animale; quelli collettivi, l'indicazione della specie, numero, razza e colore Trattandosi di certificati scortanti spedizioni di pollame, dovrà da essi risultare che le gabbie, già usate, sono state disinfettate.

Art. 31.

Agli effetti dell'art. 51 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato col R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, la visita sanitaria alla frontiera degli animali, delle carni e dei prodotti animali che s'importano nel Regno e degli animali che si esportano è fatta dai veterinari governativi di confine e di porto, nei posti all'uopo designati dal Ministero dell'interno e secondo le norme e gli orari stabiliti dal prefetto.

I veterinari di confine e di porto, presa visione dei certificati di origine e sanità, che devono accompagnare il bestiame, procederanno a riconoscere lo stato sanitario degli animali, notando poscia il risultato della visita sopra il modulo speciale di lasciapassare che sarà da essi consegnato all'ufficio di dogana (vedi modulo numero 8).

Gli uffici di dogana ai confini terrestri, marittimi e lacuali non potranno rilasciare la bolletta di entrata, o quella di uscita del bestiame, che s'importa o che si esporta, se non dopo avere ricevuta l'attestazione del veterinario governativo, redatta in conformità del citato modulo n. 8 ed avere verificato che tale attestazione comprovi l'esito favorevole della visita eseguita, per tutti indistintamente i capi facenti parte di una stessa spedizione.

Del pari, le Amministrazioni ferroviarie non potranno accettare il bestiame e farlo proseguire nel Regno, come pure non potranno rilasciare il bollettino di consegna per lo svincolo, o fare altrimenti proseguire il bestiame per l'estero, se non dopo ricevuta la bolletta di entrata o di uscita dell'ufficio di dogana.

Art. 32.

Il veterinario di confine che, negli animali da esportarsi, riscontrasse casi accertati o sospetti di malattie infettive e diffusive, o casi di morte non riferibili a cause comuni, adotterà i provvedimenti d'urgenza, col concorso delle locali autorità ferroviarie e doganali e dell'autorità comunale, opportunamente avvertita. Contemporaneamente ne informerà per telegrafo il prefetto, che disporrà a norma delle istruzioni ministeriali.

Il veterinario di porto si regolerà in conformità di quanto dispone l'ultimo capoverso dell'art. 3 del presente regolamento.

Il veterinario di porto, o di confine, che riscontrasse certificati di origine e sanità, scortanti animali in importazione od esportazione, irregolari o scaduti, ne darà immediata notizia, con ragguagli sulla provenienza, destinazione e stato sanitario degli animali stessi, rispettivamente al capo dell'ufficio di sanità marittima e al prefetto, per gli eventuali provvedimenti di competenza di quest'ultimo, nell'interesse del pubblico servizio.

Art. 33.

Per l'alpeggio e la svernatura all'estero si osserveranno, in quanto sono applicabili, le disposizioni del presente paragrafo, salve le prescrizioni delle apposite convenzioni con i paesi esteri interessati o quelle ministeriali del caso.

Art. 34.

Il movimento giornaliero di animali appartenenti agli abitanti della zona di frontiera, effettuato nelle due direzioni, per pascolo, lavori agricoli, trasporto di passeggeri o di derrate, salve le prescrizioni derivanti dalle speciali convenzioni vigenti con gli Stati confinanti, è regolato da apposite disposizioni del Ministero dell'interno.

Art. 35.

Allorchè una malattia infettiva di carattere epizootico venga constatata in un paese estero, spetta al Ministero dell'interno ordinare le misure proibitive o restrittive, atte a proteggere il territorio nazionale.

Art. 36.

Per quanto riguarda la importazione e il transito nel Regno di carni e di prodotti animali (grassi e strutto), di avanzi e residui animali e di materie o oggetti atti alla propopagazione delle malattie infettive e diffusive del bestiame, viene provveduto con separate disposizioni del Ministero dell'interno salve le norme portate dalle convenzioni internazionali vigenti.

§ 9. — Disposizioni relative alla indennità in caso di abbattimento di animali.

Art. 37.

L'indennità da corrispondersi ai proprietari di animali abbattuti giusta gli articoli 193 e 201 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato col R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, è determinata dal veterinario provinciale, all'atto in cui procede alla visita per il parere prescritto per l'emissione del decreto prefettizio di abbattimento.

Il veterinario provinciale compila all'uopo un'apposita relazione-perizia, dalla quale deve risultare, oltre alla necessità e alla urgenza dell'abbattimento, anche il valore da attribuirsi all'animale.

In base a detta relazione-perizia, il prefetto liquida la indennità, da corrispondersi al proprietario, col decreto stesso col quale ordina l'abbattimento.

Provvede, quindi, non appena effettuato l'abbattimento, all'invio degli atti al Ministero dell'interno per il pagamento della quota di indennità a carico dello Stato, curando altresì che il pagamento della quota a carico dell'Amministrazione provinciale sia effettuato nel termine più breve.

L'indennità non è concessa per l'abbattimento degli animali provenienti dall'estero, nei seguenti casi:

a) per la peste bovina, quando la malattia si sia manifestata entro 15 giorni da quello della importazione;

b) per la pleuro-polmonite essudativa contagiosa dei bovini, quando la malattia si si manifestata entro 90 giorni da quello della importazione;

c) per la morva, quando la malattia si sia manifestata entro 6 mesi dal giorno dell'importazione.

§ 10. — Disposizioni relative ai trattamenti immunizzanti degli animali.

Art. 38.

I trattamenti immunizzanti degli animali, a richiesta dei proprietari interessati, non saranno praticati se non in seguito ad autorizzazione del prefetto, pel tramite del sindaco del Comune in cui gli animali stessi si trovano. Quando però lo ritenga necessario, il prefetto potrà ordinarli d'ufficio.

In ogni caso, si dovranno osservare le seguenti condizioni:

a) che le operazioni siano praticate da un veterinario;

b) che gli animali trattati siano sottoposti a sorveglianza sanitaria, a partire dal giorno in cui si sono completate le operazioni immunizzanti, per il tempo stabilito per ogni singola malattia e che, per lo stesso periodo di tempo, non siano messi dalle stalle o dai pascoli in cui si trovano.

Il veterinario incaricato delle operazioni immunizzanti dovrà fornire al prefetto, per mezzo del sindaco, e su apposito modulo (vedi modulo n. 10), le indicazioni relative al materiale di inoculazione adoperato, alla sua provenienza, alla tecnica seguita, al numero e alla specie degli animali inoculati ed all'esito delle operazioni immunizzanti.

§ 11. — Disposizioni relative alle concerie e alle fabbriche per la lavorazione di crini, unghie, corna, ecc.

Art. 39.

Nei regolamenti provinciali di polizia sanitaria zooiatrica, di cui all'art. 199 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, saranno stabilite le norme da seguire, a seconda delle condizioni locali, per rendere innocue le acque di rifiuto delle concerie e delle fabbriche per la lavorazione di crini, unghie, corna, ecc., che debbano essere immesse nei canali di irrigazione o nei corsi di acqua, che possono servire ad abbeverare il bestiame.

§ 12. — Servizio di statistica e informazioni periodiche sullo stato sanitario del bestiame, sulle operazioni vaccinali e sul movimento di importazione e di esportazione degli animali e dei loro prodotti.

Art. 40.

Oltre alle singole denunzie, di cui all'art. 6 del presente regolamento, il sindaco deve trasmettere al prefetto, e questi al Ministero dell'interno, periodici bollettini e prospetti riassuntivi sull'andamento delle malattie infettive e diffusive del bestiame, compilati a norma delle istruzioni ministeriali.

Il sindaco deve trasmettere al prefetto, volta per volta, le dichiarazioni pervenutegli, a norma degli articoli 38, 43, 55 e 60 delle operazioni immunizzante (vaccinazioni, siero-vaccinazioni o inoculazioni di virus a scopo profilattico), nonchè delle inoculazioni diagnostiche per la morva e per la tubercolosi bovina, praticate nel Comune (vedi modulo n. 10). Un prospetto riassuntivo di tali dichiarazioni sarà trasmesso alla fine di ogni anno dal prefetto al Ministero dell'interno, secondo le istruzioni di questo.

I prefetti delle Provincie di confine e marittime trasmetteranno al Ministero dell'interno, secondo le istruzioni di questo, le notizie statistiche loro inviate dai veterinari di confine e di porto riguardanti gli animali ed i loro prodotti importati ed esportati.

§ 13. — Tariffe per i compensi ai veterinari per la visita del bestiame da introdursi nelle fiere e nei mercati e per il rilascio dei certificati sanitari.

Art. 41.

Nei regolamenti provinciali di polizia sanitaria zooiatrica, di cui all'art. 199 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato col R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, saranno fissate le tariffe per il compenso da corrispondersi dai Comuni ai veterinari per la visita del bestiame da introdursi nelle fiere e nei mercati, in relazione al disposto dell'art. 17.

Nei medesimi regolamenti saranno pure fissate le tariffe, distinte fra loro, dei compensi, da corrispondersi dai privati, ai veterani, non compresi quelli alla dipendenza dello Stato, per la visita e per il rilascio dei certificati, di cui agli articoli 23, 25, 27 e 29 del presente regolamento.

Capo II.

Misure sanitarie speciali contro le singole malattie infettive e diffusive del bestiame

§ 1. — Afta epizootica.

Art. 42.

Il permesso di spostamento degli animali fuori della zona dichiarata infetta da afta epizootica é accordato dal prefetto, secondo le norme dell'art. 12.

Il sindaco può consentire, a richiesta del proprietario, la macellazione, sul posto, degli animali aftosi; le carni di questi saranno ammesse al consumo alimentare, previa ispezione sanitaria, con le norme dei regolamenti generali vigenti.

Il trasporto di queste carni da una località all'altra può essere consentito, a condizione che si faccia mediante carri chiusi.

Per il trattamento dei cadaveri degli animali morti di afta, si osserveranno le norme dell'art. 7 (n. 6) del presente regolamento, essendo permesso lo scuojamento.

Le pelli, le unghie, le corna possono essere asportate, previa immersione per 4 giorni nel latte di calce.

Il decreto prefettizio di zona infetta è revocato, colle norme dell'art. 11, quando sono trascorsi 30 giorni dalla denunzia dell'ultimo caso o quando gli animali ammalati o sospetti siano stati macellati.

Art. 43.

Nelle stalle o nei pascoli in cui si è manifestata l'afta epizootica, può essere consentita, dal sindaco, su parere favorevole del veterinario, la pratica della inoculazione di necessità (aftizzazione) sugli animali ancora sani, facenti parte del gruppo infetto, i quali sono considerati agli effetti delle misure sanitarie, come colpiti dalla malattia.

Per qualsiasi altra indicazione profilattica, l'aftizzazione non potrà praticarsi, se non previa autorizzazione del Ministero dell'interno, cui spetta prescrivere, caso per caso, le norme per la esecuzione.

Delle eseguite aftizzazioni, il veterinario farà le comunicazioni, in conformità di quanto è disposto dall'art. 38.

Art. 44.

Nei regolamenti provinciali di polizia sanitaria zooiatrica, di cui all'art. 199 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato col Regio decreto 1° agosto 1907, n. 636, saranno stabilite le norme per la utilizzazione industriale del latte proveniente da stalle o da mandre colpite da afta epizootica.

§ 2. — Carbonchio ematico.

Art. 45.

È vietata la esecuzione, a scopo curativo, di operazioni cruente (salasso, setoni, ecc.) sugli animali affetti o sospetti di carbonchio ematico.

È altresì vietata la macellazione degli animali sospetti di carbonchio ematico.

L'ammissione a libera pratica e la macellazione degli animali appartenenti a stalla o pascolo in cui si è manifestato il carbonchio ematico, è permessa dal sindaco, quando non sia stato emanato decreto prefettizio di zona infetta, dopo trascorsi non meno di 10 giorni senza che siansi verificati nuovi casi e purchè siano state eseguite le prescritte disinfezioni.

Il permesso di spostamento degli animali sani fuori della zona che sia stata dichiarata infetta da carbonchio ematico, è accordato dal prefetto, con le norme dell'art. 12: il relativo decreto prefettizio di zona infetta è revocato, con le norme dell'art. 11, quando sono trascorsi non meno di 10 giorni dalla guarigione o morte dell'ultimo caso.

Art. 46.

I cadaveri degli animali carbonchiosi saranno trattati secondo le norme di cui all'art. 7 (n. 6) del presente regolamento, essendone vietato lo scuoiamento.

Solo il veterinario ha facoltà di praticare sui cadaveri stessi le operazioni necessarie all'accertamento della diagnosi, attenendosi strettamente alle norme indicate nelle istruzioni ministeriali.

Per il trasporto dei cadaveri degli animali carbonchiosi saranno osservate le norme indicate nelle istruzioni anzidette e quelle altre che venissero suggerite dal veterinario.

Le vaccinazioni e le siero-vaccinazioni anticarbonchiose si praticheranno con le norme dell'art. 38, tenuto conto che il periodo di sorveglianza di cui al comma *b)* non dovrà essere inferiore a 10 giorni.

§ 3. — Carbonchio sintomatico (carbonchio enfisematoso, acetone) e barbone dei bufali.

Art. 47.

Sono applicabili al carbonchio sintomatico e, per quanto del caso, al barbone dei bufali, le disposizioni contenute negli articoli 45 e 46 del presente regolamento.

§ 4. — Rabbia.

Art. 48.

In ogni comune si devono osservare le seguenti disposizioni:

a) i cani esistenti nell'ambito del territorio devono essere notificati, dai detentori, all'ufficio comunale per la registrazione;

b) nelle vie ed in qualunque altro luogo aperto al pubblico, i cani, quando non sieno condotti col guinzaglio, devono portare una museruola rispondente ai requisiti determinati dai regolamenti locali d'igiene;

c) possono essere tenuti senza la prescritta museruola i cani da guardia, soltanto però entro il limite dei luoghi da sorvegliarsi, i cani da pastore ed i cani da caccia, quando vengano rispettivamente utilizzati per la guardia dei greggi e per la caccia.

Art. 49.

I cani vaganti, trovati senza la prescritta museruola, devono essere accalappiati e sequestrati in apposito locale d'isolamento.

Trascorsi 6 giorni senza che i proprietari li abbiano reclamati, i cani sequestrati devono essere uccisi o concessi ad istituti scientifici, che ne facciano richiesta, salvi sempre i casi contemplati dagli articoli 50 e 53 (comma *b*).

Art. 50.

Di ogni animale riconosciuto affetto da rabbia il sindaco ordinerà immediatamente l'abbattimento ed il cadavere sarà trattato in conformità del disposto dell'art. 7 (n. 6) del presente regolamento, essendone vietato lo scuoiamento.

La località dove trovavasi l'animale sarà disinfettata.

Tutti gli animali morsicati da altro animale riconosciuto rabbioso, sospetto di esserlo, o rimasto ignoto, con provvedimento del sindaco saranno uccisi, oppure isolati a termini dell'art. 51.

I cani e i gatti, che hanno morsicato persone, ogni volta che sia possibile catturarli senza pericolo, dovranno essere mantenuti in osservazione in locali adatti, sotto la sorveglianza dell'autorità municipale, per il tempo occorrente per dar modo al veterinario di accertare se siano o no affetti da rabbia.

Art. 51.

I cani, i gatti ed altri animali sospetti di rabbia e quelli morsicati da animali rimasti sconosciuti, quando non siano uccisi, devono essere isolati, in luogo adatto, a spese del proprietario, e tenuti in osservazione sotto la vigilanza del veterinario o dell'ufficiale sanitario.

Il periodo di osservazione non deve essere minore di mesi 4 per i cani ed i gatti e di mesi 3 per i bovini, gli equini, i suini, gli ovini ed i caprini.

Durante questo periodo gli equini ed i bovini possono adoperarsi per il lavoro; però devono essere posti in condizioni di non nuocere eventualmente alle persone.

Gli animali bovini, equini, suini, ovini e caprini, in osservazione, non potranno essere spostati senza un permesso del sindaco, da concedersi per imperiose esigenze di pascolo o per lavori agricoli o per macellazione, quando questa sia consentita, giusta le disposizioni vigenti.

L'autorità sanitaria invigilerà perchè venga compiuto il prescritto periodo di osservazione.

Art. 52.

Quando l'animale, sospetto di infezione rabida muore od è ucciso, il sindaco curerà che sia eseguito l'accertamento microscopico ed eventualmente quello sperimentale della rabbia.

Art. 53.

Nel Comune in cui siansi constatati casi di rabbia o nel Comune che sia stato percorso da un cane rabido, il sindaco, oltre le misure indicate nei precedenti articoli dovrà prescrivere:

a) che nelle 6 settimane successive i cani, quantunque muniti di museruola, non possano circolare se non condotti al guinzaglio;

b) che i cani accalappiati non siano restituiti ai proprietari se non abbiano subìto favorevolmente il periodo di osservazione di cui al precedente art. 51.

§ 5. — Tubercolosi bovina.

Art. 54.

Avvenuta la denunzia di un caso di tubercolosi bovina, diagnosticata con l'esame clinico diretto, il sindaco ordinerà l'isolamento dell'animale e la disinfezione della stalla e più particolarmente della posta da esso occupata. Le vacche tubercolotiche dovranno essere separate anche dai propri redi, ed il loro latte non potrà essere usato per l'alimentazione dei vitelli o di altri animali, se non previa bollitura.

Per il trattamento dei cadaveri di animali morti per tubercolosi si osserveranno le norme dell'art 7 (n. 6) del presente regolamento, essendone permesso lo scuoiamento.

Art. 55.

La prova diagnostica della tubercolina è obbligatoria oltre che nei casi contemplati dai vigenti regolamenti sanitari, e pei fini della profilassi zooiatrica anche per i tori destinati alla monta pubblica all'atto dell'approvazione preventiva, di cui alla legge 5 luglio 1908, n. 3 2, e, in seguito, ogni due anni.

Dalla monta pubblica saranno esclusi i tori nei quali l'esito dell'azidetta prova sia stato positivo.

Delle tubercolinizzazioni obbligatorie predette e di quelle fatte per iniziativa dei privati, sarà data notizia al sindaco in conformità di quanto è disposto nell'art. 38.

§ 6. — Peste bovina.

Art. 56.

Ricevuta una denuncia di peste bovina, il prefetto ne informa telegraficamente il Ministero dell'interno e, colle norme dell'articolo 193 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato col R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, ordina l'immediato abbattimento, sotto la vigilanza del veterinarlo provinciale:

a) degli animali malati;

b) degli animali sospetti di malattia e di contaminazione;

c) degli animali che, pur non avendo coabitato, nè avuto diretto contatto coi malati, si ritiene necessario di sopprimere per il loro soggiorno troppo vicino al focolaio d'infezione.

Il decreto di zona infetta - che il prefetto avrà emanato, a norma dell'art. 9, contemporaneamente al decreto di abbattimento, di cui nel presente articolo - sarà revocato colle norme dell'articolo 11, trascorsi 40 giorni dall'ultimo caso di morte o di abbattimento degli animali malati e sospetti.

Art. 57.

La uccisione degli animali, di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo precedente, dovrà farsi sul posto con mezzi atti a produrre la morte istantanea senza effusione di sangue.

Sono vietati lo scuoiamento e l'utilizzazione di qualsiasi parte degli animali morti per peste bovina e di quelli abbattuti di cui alle tettere *a*) e *b*) dell'articolo precedente. Per il trattamento dei cadaveri dei detti animali si osserveranno le norme dell'articolo 7 (n. 6) del presente regolamento, sotto la sorveglianza del veterinario provinciale.

L'abbattimento degli animali di cui alla lettera *c*) del precedente articolo sarà fatto sul posto, con uno dei mezzi in uso nell'ordinaria macellazione e le carni potranno essere utilizzate per l'alimentazione, previa ispezione veterinaria, in conformità delle norme vigenti. Anche per l'abbattimento di questi animali si fa luogo alla concessione dell'indennità, a norma dell'art. 193 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato col R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, tenendo conto che il ricavato della vendita delle carni e delle pelli va a favore dei proprietari.

§ 7. — Pleuro-polmonite essudativa contagiosa dei bovini (polmonera).

Art. 58.

Agli effetti dell'art. 193 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato col R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, gli animali malati ed i sospetti di pleuro polmonite essudativa contagiosa - da segnalarsi telegraficamente dai prefetti al Ministero dell'interno - dovranno essere abbattuti sul posto.

Potrà dal prefetto essere ordinato l'abbattimento anche degli animali sospetti di contaminazione, quando trattisi di primi focolai e quando si ritenga che, nonostante la rigorosa osservanza delle altre misure sanitarie, non si possa, senza tale provvedimento, impedire la diffusione della malattia.

I cadaveri degli animali, morti in seguito all'infezione e le carni di quelli abbattuti che non siano dichiarate commestibili subiranno il trattamento di cui all'art. 7 (n. 6) del presente regolamento.

Le pelli, le corna e le unghie saranno utilizzate, previa disinfezione, colle norme delle istruzioni ministeriali.

Art. 59.

Gli animali sospetti di contaminazione, che non siano stati abbattuti, in base al disposto del secondo capoverso dell'art. 58, devono essere isolati e sequestrati.

Durante il periodo del sequestro, sarà permessa la macellazione degli anzidetti animali, su parere del veterinario, purchè questa si effettui sul posto.

Il trasporto delle carni di tali animali in altre località dovrà farsi con le necessarie cautele profilattiche, determinate dal veterinario.

Sarà pure ammessa al consumo alimentare, secondo le disposizioni generali vigenti e solamente entro alla zona infetta, la carne fresca degli animali malati o sospetti abbattuti d'ordine prefettizio, semprechè non febbricitanti o deperiti e la carne sia dichiarata commestibile, previa ispezione veterinaria.

Le carni dichiarate commestibili potranno essere salate, o in altro modo conservate e, in tali casi, dopo trascorso un periodo di 30 giorni almeno, saranno ammesse al consumo anche fuori della zona infetta.

Però i polmoni e gli altri visceri saranno sempre distrutti a norma delle istruzioni ministeriali.

Per gli animali abbattuti a seguito di decreto del prefetto, si fa luogo alla concessione dell'indennità, a norma dell'art. 193 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, tenendo conto che il ricavato della vendita delle carni e delle pelli va a favore dei proprietari.

Il decreto di zona infetta - che il prefetto avrà emanato, a norma dell'art. 9, contemporaneamente al decreto di abbattimento, di cui all'art. 58, - sarà revocato colle norme dell'art. 11, quando saranno trascorsi 90 giorni dall'ultimo caso di morte o di abbattimento degli animali malati e sospetti.

§ 8. — Morva (moccio e farcino).

Art. 60.

Ricevuta la denunzia di morva, il sindaco adotta immediatamente le misuse del caso, di cui all'art. 7, riferendone senza indugio al prefetto.

Gli equini riconosciuti affetti da morva sono senz'altro abbattuti a norma dell'art. 193 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636.

Quelli presentanti sintomi sospetti e quelli sospetti di contaminazione devono essere sottoposti alle adatte prove diagnostiche.

Gli animali per i quali l'esito delle prove è stato positivo e che presentano lesioni da farli ritenere pericolosi per la diffusione del contagio, saranno abbattuti come sopra.

Quelli per i quali l'esito delle prove è anche stato positivo, ma che non presentano lesioni da farli ritenere pericolosi per la diffusione del contagio (morva chiusa), come pure quelli pei quali l'esito è stato dubbio, verranno marcati a fuoco con le lettere S. M. (sospetto morva) sullo zoccolo anteriore destro e saranno sottoposti a rigorosa sorveglianza veterinaria, fino a quando non risulti:

a) che la malattia ha dato luogo a manifestazioni tali, per cui si renda necessario l'abbattimento;

b) che gli animali sono immuni da morva, nel qual caso saranno prosciolti da ogni vincolo sanitario.

Durante il periodo della sorveglianza tali animali potranno, da soli, essere adoperati per i lavori ordinari, a condizione però che non siano nè condotti a mercati, fiere, esposizioni, pubblici stallaggi, pubblici abbeveratoi, nè trasportati su ferrovie e tramvie, navi, ecc.

Il valore dell'animale morvoso da abbattere sarà determinato in base alla gravità ed allo stadio della malattia e tenendo specialmente conto dell'utile economico, che l'animale potrebbe ancora dare al proprietario, se non ne fosse effettuato l'abbattimento.

Per il trattamento dei cadaveri degli animali morvosi si osserveranno le norme dell'art. 7 (n. 6) del presente regolamento, essendone vietato lo scuojamento.

Allorchè è stato emesso il decreto prefettizio di zona infetta, questo sarà revocato, colle norme dell' art. 11, quando tutti gli equini malati saranno stati abbattuti e i sospetti saranno stati dichiarati sani con rapporto scritto del veterinario.

In conformità di quanto è disposto nell'art. 38, le malleinizza-

zioni fatte ad iniziativa dei privati devono essere denunciate al sindaco, che ne farà controllare l'esito.

Art. 61.

Della manifestazione dei casi di morva, nonchè della cessazione del contagio il prefetto informa sollecitamente l'autorità militare interessata e la direzione del deposito stalloni dello Stato della circoscrizione.

§ 9. — Farcino criptococcico.

Art. 62.

Gli animali affetti da farcino criptococcico, durante il periodo dell'isolamento possono, da soli, essere adoperati per lavori ordinari, a condizione però che siano sottoposti a cura, che non siano condotti a fiere, a mercati, esposizioni, pubblici stallaggi, nè trasportati su ferrovie e tramvie, navi, se non a guarigione avvenuta.

§ 10. — Morbo coitale maligno.

Art. 63.

Denunziato un caso, anche sospetto, di morbo coitale maligno, il sindaco, tra le disposizioni di cui all'art. 7 del presente regolamento, ordina l'applicazione delle seguenti misure:

a) il sequestro degli animali malati o sospetti;

b) le indagini dirette ad accertare l'origine della malattia.

Inoltre dispone che il veterinario visiti tutti i cavalli e gli asini che, nel Comune, sono destinati alla riproduzione.

Art. 64.

Accertata l'esistenza della malattia, il prefetto emana, ove occorra, a termini dell'ultimo capoverso dell'art. 9, il decreto di zona infetta ed in ogni caso prescrive;

a) il divieto di monta per gli stalloni ammalati e la esclusione dalla monta delle cavalle e delle asine ammalate;

b) l'obbligo della cura degli animali ammalati, da parte dei proprietari;

c) la marcatura degli animali ammalati, da praticarsi sullo zoccolo anteriore sinistro, con marchio a fuoco, portante ben visibili le lettere M. C. M. (morbo coitale maligno), esclusi i cavalli e gli asini, che i proprietari preferissero sottoporre alla castrazione.

Se, in seguito a rapporto del veterinario provinciale, risulta che il morbo coitale maligno minaccia una grande diffusione, il prefetto ordinerà che la monta degli equini non possa praticarsi senza che il veterinario locale abbia prima sottoposto a visita gli animali.

Il decreto prefettizio di zona infetta sarà revocato quando: *a*) gli stalloni infetti o sospetti saranno stati castrati; *b*) le cavalle e le asine coperte da stalloni infetti non avranno presentato per la durata di 6 mesi alcun sintomo della malattia; *c*) gli animali ammalati saranno guariti almeno da un anno.

Della denuncia da parte dei sindaci di casi di morbo coitale maligno, nonchè della emissione e revoca di decreto di zona infetta, il prefetto darà sollecita comunicazione telegrafica al direttore del deposito stalloni della circoscrizione.

§ 11. — Vaiuolo ovino.

Art. 65.

Accertata l'esistenza del vaiuolo ovino, il prefetto, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 9, può ordinare il trattamento immunizzante degli ovini nella località infetta.

Da tale trattamento vanno esentati:

a) i greggi ancora sani, i quali, secondo il parere del veterinario provinciale, possono mantenersi tali, mercè l'applicazione di rigorose misure precauzionali adottate dai proprietari;

b) gli ovini, che i proprietari sono disposti a far macellare entro 10 giorni dall'accertamento del vaiuolo nella località.

Il trattamento immunizzante deve eseguirsi in conformità alle norme indicate nell'art. 38 del presente regolamento, tenendo conto che gli ovini inoculati devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria per la durata di 30 giorni.

Art. 66.

Nella località dichiarata infetta può essere permessa dal sindaco la macellazione, sul posto, degli animali infetti o sospetti di vaiuolo purchè non febbricitanti, e l'utilizzazione delle carni, previa ispezione sanitaria, secondo le disposizioni generali vigenti.

I cadaveri degli animali morti per viuolo ovino subiranno il trattamento di cui alll'art. 7 (n. 6) del presente regolamento essendone permesso lo scuoiamento.

La lana e le pelli di ovini affetti o sospetti di vaiuolo possono essere asportate dalla località dichiarata infetta, dopo subito il trattamento disinfettante, a norma delle istruzioni ministeriali.

Il decreto prefettizio di zona infetta sarà revocato, colle norme dell'art. 11, quando saranno trascorsi 30 giorni dalla guarigione o morte dell'ultimo caso, oppure quando gli animali saranno stati macellati.

§ 12. — Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre (asciuttarella, sito, mal del sito, ecc.).

Art. 67.

Il permesso di spostamento degli animali fuori della zona dichiarata infetta da agalassia contagiosa delle pecore e delle capre, è accordato dal prefetto, secondo le norme dell'art. 12.

A richiesta dei proprietari, sarà permessa, dal sindaco, previa ispezione del veterinario, la macellazione, sul posto, degli animali ammalati di agalassia contagiosa e la utilizzazione delle carni, secondo le disposizioni generali vigenti.

I cadaveri degli animali morti per agalassia subiranno il trattamento di cui all'art. 7 (n. 6) del presente regolamento, essendone permesso lo scuoiamento.

La utilizzazione delle pelli, della lana, delle corna, unghie, ecc., sarà permessa, previa disinfezione, da eseguirsi secondo le istruzioni ministeriali.

Il decreto prefettizio di zona infetta è revocato colle norme dell'art. 11, quando sono trascorsi 30 giorni dalla guarigione o morte dell'ultimo caso, oppure quando gli animali siano stati macellati.

§ 13. — Malattie infettive dei suini (Mal rossino – Peste suina – Setticemia dei suini)

Art. 68.

I trattamenti immunizzanti contro le malattie infettive dei suini devono eseguirsi in conformità alle norme prescritte dall'art. 38 del presente regolamento: il periodo di sorveglianza sanitaria per gli animali trattati deve essere di 30 giorni e i trattamenti stessi non possono essere ordinari d'ufficio che pel solo mal rossino.

Il permesso di spostamento degli animali fuori delle zone dichiarate infette da malattie dei suini è accordato dal prefetto, colle norme dell'art. 12.

Art. 69.

A richiesta del proprietario, può dal sindaco essere consentita la macellazione dei suini semplicemente sospetti di contaminazione, ossia di quelli che, alla ispezione del veterinario, non presentino sintomi di infezione in atto. La macellazione dovrà farsi sul posto e la utilizzazione delle carni dovrà essere preceduta dalla ispezione sanitaria.

Il trasporto al macello, quando è consentito lo spostamento dei suini fuori della zona infetta, dovrà farsi secondo le istruzioni ministeriali.

Per il trattamento dei cadaveri dei suini morti in seguito ad infezione, si osserveranno le norme dell'art. 7 (n. 6) del presente regolamento.

Il decreto prefettizio di zona infetta sarà revocato, colle norme dell'art. 11, quando saranno trascorsi 30 giorni dalla guarigione o morte dell'ultimo caso, oppure quando tutti gli animali saranno stati macellati.

§ 14. — Aborto epizootico.

Art. 70.

Ricevuta la denunzia di un caso di aborto epizootico, il sindaco, fra le disposizioni di cui all'art. 7, ordina:

a) l'isolamento e il sequestro dell'animale malato, fino a cessazione completa dello scolo vaginale;

b) la immediata disinfezione della posta da esso occupata e di quelle vicine, e, ove occorra, di tutta la stalla;

c) la distruzione del feto e degli invogli fetali, secondo le istruzioni ministeriali.

La stalla in cui si è manifestato l'aborto sarà sottoposta a sorveglianza sanitaria fino a che non si ritenga cessato il pericolo di nuovi casi.

§ 15. — Diarrea dei vitelli.

Art. 71.

Denunciato un caso di diarrea dei vitelli, il sindaco, fra le disposizioni di cui all'art. 7, ordina:

a) l'isolamento ed il sequestro del vitello ammalato e della madre;

b) la immediata disinfezione della posta che occupavano e di quelle vicine.

Pel trattamento dei cadaveri di vitelli colpiti da diarrea si osserveranno le norme dell'art. 7 (n. 6) del presente regolamento, essendone permesso lo scuojamento.

Il sequestro sarà tolto dopo la guarigione o la morte dell'animale ammalato e dopo eseguite le necessarie disinfezioni.

§ 16. — Colera dei polli e peste aviaria.

Art. 72.

Denunziata la comparsa del colera dei polli e della peste aviaria il sindaco ordina:

a) che gli animali malati ed i sospetti, sempre quando non si preferisca di ucciderli, siano al più presto isolati in luoghi chiusi;

b) che siano praticate accurate disinfezioni;

c) che il pollame sano, trovantesi in località prossima a quella riconosciuta infetta, sia tenuto in adatti luoghi chiusi o recinti (cortili, spazi circoscritti da reti metalliche, siepi, ecc.).

Art. 73.

Appena avuta la denunzia, il prefetto emana il decreto dichiarante l'infezione, che, oltre le prescrizioni di cui all'art. 9, può contenere:

a) l'obbligo della uccisione e distruzione degli animali ammalati;

b) l'obbligo della uccisione degli animali sospetti, le cui carni saranno ammesse al consumo nella sola zona infetta, previa distruzione delle interiora, delle penne, ecc.;

c) l'obbligo della chiusura delle colombaie, nella località infetta e nel territorio circostante;

d) il divieto di asportare gabbie, ceste, ecc., se prima non siano state disinfettate a norma delle istruzioni ministeriali.

Il decreto prefettizio di zona infetta per il colera dei polli o per la peste aviaria sarà revocato, colle norme dell'art. 11, quando saranno trascorsi 15 giorni senza nessun nuovo caso di malattia, oppure quando tutti gli animali saranno stati uccisi.

§ 17. — Influenza del cavallo - (pleuro-polmonite infettiva del cavallo).

Art. 74.

Il decreto prefettizio di zona infetta per influenza del cavallo, qualora sia stato emesso, sarà revocato, con le norme dell'art. 11, quando saranno trascorsi 15 giorni dalla guarigione o dalla morte dell'ultimo caso.

§ 18. — Rogna delle pecore e delle capre.

Art. 75.

Denunziata la rogna nelle pecore o nelle capre, il sindaco, oltre ai provvedimenti indicati nell'art. 7 del presente regolamento, ordina che i proprietari, con la maggiore sollecitudine possibile, sottopongano a cura gli animali ammalati, sotto la direzione di un veterinario.

Gli animali sospetti debbono essere visitati una volta ogni 15 giorni, sino a quando si possa escludere la esistenza della malattia.

Il permesso di spostamento degli animali fuori della zona dichiarata infetta da rogna delle pecore e delle capre è accordato dal prefetto, secondo le norme dell'art. 12.

Verificandosi la morte di un animale affetto da rogna, si osserveranno per il trattamento del cadavere le norme dell'art. 7 (n. 6) del presente regolamento.

La lana e le pelli di ovini affetti o sospetti di rogna possono essere asportate dalla località infetta, dopo aver subito il trattamento acaricida, a norma delle istruzioni ministeriali.

Il decreto prefettizio di zona infetta sarà revocato quando saranno trascorsi 30 giorni dalla guarigione o morte dell'ultimo caso, oppure quando gli animali saranno stati macellati.

Art. 76.

Nelle provincie nelle quali l'allevamento ovino e caprino hanno notevole importanza e dove abitualmente ricorre la rogna, il prefetto potrà ordinare - come misura generale - che le pecore e le capre siano sottoposte, ad opera ed a spese dei rispettivi proprietari, a bagni acaricidi, giusta le istruzioni ministeriali.

§ 19. — Rogna degli equini.

Art. 77.

Il sindaco, appena ricevuta la denunzia di casi di rogna degli equini, oltre al provvedimento di sua competenza di cui all'art. 7 (nn. 2 e 3), disporrà per il sequestro degli animali ammalati fino a guarigione completa, facendo obbligo ai proprietari di sottoporli a cura.

Art. 78.

Della manifestazione dei casi di rogna negli equini, nonchè della cessazione della malattia, il prefetto informa sollecitamente l'autorità militare interessata e la Direzione del deposito stalloni dello Stato della circoscrizione.

CAPO III.

Disposizioni penali

Art. 79.

Le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento ed alle ordinanze emesse dalle autorità competenti per la sua esecuzione sono punite rispettivamente, in conformità al disposto degli articoli 43, 129, 193 e 218 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato col R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, salvo sempre le maggiori pene sancite dal Codice penale, pei reati da esso previsti.

Il ministro
SALANDRA.

Modulo N. 1
(Art. 5 del regolamento di polizia veterinaria).

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INT RNO

Servizio veterinario

Comune di . . . .

Registro delle denunzie delle malattie infettive del bestiame e dei provvedimenti adottati

N. d'ordine	Data della denunzia	Cognome e nome del denunziante	Malattia denunziata	Specie degli animali colpiti	N. dei colpiti	Denominazione della stalla (1) o pascolo in cui trovansi gli animali	Cognome e nome del proprietario o detentore	Data della guarigione o morte dell'ultimo caso	Provvedimenti adottati	*Osservazioni*

(1) Le denunzie debbono essere registrate separatamente per ciascuna stalla o pascolo infetto.
(2) Nella colonna delle osservazioni dovrà indicarsi, tra l'altro, il numero degli animali morti od abbattuti.

(Questo verbale deve conservarsi presso il capo stazione o l'autorità portuale)

N. . . . .

Modulo n. 2
(Art. 15 del regol. di pol. veter.)

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

SERVIZIO VETERINARIO

Provincia di . . . . Comune di . . . .
Stazione / Porto } di . . . . della (1) . . . .

Verbale di avvenuta disinfezione nei casi di trasporti di bestiame infetto o sospetto

Il sottoscritto (2) . . . . incaricato della vigilanza sul servizio di disinfezione nei casi previsti dal regolamento di polizia veterinaria dichiara di avere assistito alla disinfezione del (3) . . . . . . n. (3) . . . .
. . . .
avente trasportato bestiame (4) . . . . riconosciuto infetto da (5) . . . . caricato al (6) . . . . di . . . .
con destinazione per (6) . . . . di . . . .
Sono stati disinfettati anche (7) . . . .
. . . .

Le disinfezioni sono state eseguite secondo le vigenti istruzioni.

. . . . addì . . . . 191 . . .

(8) . . . .

(1) Indicare a quale rete ferroviaria o tramviaria appartiene la stazione.
(2) Nome, cognome e qualifica dell'incaricato.
(3) Carro o nave. Oltre il numero, annotare le altre indicazioni utili per la identificazione del carro. Per le navi, indicarne il nome e la Società di navigazione proprietaria.
(4) Indicare la specie.
(5) Indicare la natura dell'infezione.
(6) Stazione o porto.
(7) Piani caricatori, piazzali, ponti mobili, attrezzi, ecc.
(8) Firma e qualifica del funzionario incaricato; per la disinfezione delle navi, firma del veterinario di porto.

N. . . . . . (1)

Modulo n. **3**
(Art. 21 del regolamento di polizia veterinaria).
(In carta rossa).

Provincia di . . . .

Comune di . . . .

Stazione di (2) . . . .

Porto di (3) . . . . Nave . . . . (3)

Dichiarazione di provenienza degli animali

(pei trasporti su ferrovie, tramvie e su navi)

(esclusi i cavalli e i muli e i colombi appartenenti al R. esercito, i cavalli stalloni e gli animali dei depositi di bestiame miglioratore, di proprietà dello Stato)

Il sottoscritto . . . .
speditore (4) . . . . di n. . . . . capi (5) . . . . da questa stazione (o da questo porto) a quell.... di . . . . dichiara che essi provengono dal Comune di . . . . frazione . . . . località (6) . . . . e che non sono colpiti da divieto di spostamento, a termini degli articoli 7 e 9 del regolamento di polizia veterinaria.

. . . . *addì* . . . . *191* . .

Bollo

Firma di chi riceve la dichiarazione (7)
(Capo stazione o direttore di dogana)
. . . .

Firma dello speditore (4)
(Nome e cognome leggibili)
. . . .

Domicilio dello speditore (4) . . . .

---

(1) Numero progressivo, dall'uno all'altro semestre, delle dichiarazioni nello ufficio di partenza, di stazione o di porto.
(2) Indicare anche la Compagnia o Società esercente la ferrovia o la tramvia.
(3) Pei trasporti su navi indicare il porto d'imbarco ed il nome della nave.
(4) Proprietario o conducente.
(5) Equini, bovini, ovini, caprini, suini, o di pollame.
(6) Indicare la denominazione del podere, cascina, stalla, pascolo, ecc.
(7) La presente dichiarazione deve essere conservata per 6 mesi dall'autorità che ha ricevuto la dichiarazione. Altra identica, occompagnerà ogni spedizione fino al luogo di destinazione.

Attestazione veterinaria

per gli animali da trasportarsi in ferrovia o tramvia, o sulle navi a destinazione per l'interno

(Prescritta solamente nei casi in cui è imposta da ordinanza prefettizia la visita degli animali, prima del carico, a norma dell'art. 23 del regolamento di polizia veterinaria).

Comune di . . . .

Il sottoscritto ha visitato gli animali retro indicati, a norma dell'ordinanza del prefetto di . . . . in data . . . . e li ha riconosciuti sani.

. . . . *lì* . . . . *19* . . .

Diritti di visita percepiti
L. . . . . .

Il veterinario autorizzato
. . . .

Bollo

Il capo stazione o autorità doganale
. . . .

Data . . . .

Avvertenza.

Estratto dall'art. 21 del regolamento di polizia veterinaria . . . . . .

Qualora al capostazione o all'autorità doganale **risultasse** che la dichiarazione retroindicata non è conforme al vero, ne avvertiranno immediatamente il prefetto per i provvedimenti di sua competenza, compresa la denuncia all'autorità giudiziaria, agli effetti dell'art. 79 e impediranno la spedizione degli animali, ove questa non sia ancora avvenuta.

N. . . .

Modello n. 4
(Art. 12 del regol. di polizia veter.).

REGNO D'ITALIA
MINISTERO DELL'INTERNO

SERVIZIO VETERINARIO

R. prefettura di. . . . .

Dietro richiesta, e giusta il disposto dell'art. 12 del regolamento di polizia veterinaria, si autorizza lo spostamento fuori della zona dichiarata infetta da (1) . . . . nel Comune di (2) . . . . con decreto prefettizio in data . . . . n. . . . . per (3) . . . ., la cui necessità ed urgenza sono state previamente accertate, dei seguenti capi di bestiame, appartenenti al signor . . . . ed isolati nel (4) . . . . del Comune predetto.

Descrizione degli animali.

Equini . . . . n. . . . . — (5) . . . .
Bovini . . . . » . . . . — . . . .
Pecore . . . . » . . . . — . . . .
Capre . . . . » . . . . — . . . .
Suini . . . . » . . . . — . . . .

I suddetti animali dovranno essere condotti prestamente (6) . . . . nel (7) . . . . situat . nel Comune (8) . . . . località (9) . . . ., adottando le seguenti precauzioni: (10)

. . . .

(Data) . . . . li . . . . . . 191 . . .

Al signor sindaco (11)
di
. . . .

Il prefetto
. . . .

(1) Malattia; (2) Comune ove trovasi la zona infetta; (3) Macellazione, o imperiose necessità di pascolo o di lavori agricoli; (4) Località precisa in cui trovansi gli animali da spostare; (5) Sani, sospetti o malati; (6) Per ferrovia o per via ordinaria, ecc.; (7) Macello o pascolo o stalla; (8) Stesso, oppure l'indicazione di altro Comune; (9) Località precisa in cui gli animali saranno trasferiti; (10) Descrizione particolareggiata delle precauzioni da adottare; (11) Sindaco del Comune ove trovansi gli animali da spostare.

(N. B. — La presente autorizzazione dovrà essere consegnata agli interessati per cura del sindaco cui è diretta. Nel caso in cui gli animali debbano trasferirsi in altro Comune, questo, per cura del predetto sindaco, ne sarà sollecitamente preavvisato. Dovrà sempre essere restituita al prefetto, debitamente riempita nella sezione seguente, non più tardi di 5 giorni, pel tramite del sindaco del Comune in cui trovansi o sono stati macellati gli animali spostati).

COMUNE DI_______________

Il sindaco sottoscritto dichiara all'ill.mo sig. prefetto di . . . . che gli animali di cui è oggetto l'autorizzazione soprascritta (1) . . . .

. . . .

(Data) . . . . li 191 . . .

Il sindaco
. . . .

(1) Sono stati macellati oppure trovansi dal giorno . . . . nella precisa località designata e sotto la vigilanza del veterinario comunale, che durerà sino al decimo giorno dall'arrivo (art. 12 del regolamento).

---

(1) Stazione (o porto) di . . . .

Si dichiara che gli animali retroindicati sono stati caricati e sono partiti da questa stazione (o porto) il giorno . . . . diretti alla stazione (o porto) di . . . . a cui venne dato avviso telegrafico a norma dell'art. 22 del regolamento di polizia veterinaria.

(Data) . . . . 19 . . .

Bollo della Stazione o uff. dogan. di partenza

Il capostazione (o aut. doganale) . . . .

V. l'ufficiale di porto . . . .

(Data) . . . . 19 . . .

Bollo della Stazione o uff. dogan. di arrivo

Il capostazione di arrivo (o aut. dogan.) . . . .

V. L'ufficiale di porto . . . .

(1) Nel caso in cui gli animali debbono essere trasportati in ferrovia, o tramvia o sulle navi.

Mod. n. 5
(Art. 25 del regolamento di polizia veterinaria).

Al signor sindaco di. . . .

(Provincia di. . . . .)

Il sottoscritto si propone di condurre i sottoindicati animali a (1). . . . . del Comune di. . . . . Provincia di . . . .

1. Equini N.	Totale n. ==== capi	
2. Bovini »		
3. Ovini »		
4. Caprini »		
5. Suini »		

La strada da percorrere è la seguente . . . .

La mandra sarà condotta da . . . .

La partenza avrà luogo presumibilmente il giorno. . . . . e il viaggio durerà giorni. . . . .

. . . . addì . . . . 191 . . .

(Cognome e nome del richiedente) . . . .
(Residenza) . . . .

(1) Estivare sull'alpe di . . . . oppure: Svernare nei pascoli di . . . .

N. B. — Questa parte dovrà essere riempita dal proprietario o dal conduttore degli animali e dovrà essere presentata al sindaco del Comune ove il bestiame si trova, almeno 10 giorni prima della partenza o del ritorno.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

SERVIZIO VETERINARIO

Al signor sindaco del Comune di . . . .

(Provincia di . . . .)

Si avverte la S. V. che presumibilmente il giorno . . . . arriverà (1) . . . . una mandra di proprietà del sig. . . . . condotta da sig. . . . . scortata da certificato sanitario d'origine e composta del seguente effettivo:

1. Equini N.	Totale N. ==== capi	
2. Bovini »		
3. Ovini »		
4. Caprini »		
5. Suini »		

Tanto si significa ad opportuna norma della S. V.

. . . . addì . . . . 191 . .

Bollo del Comune	Il sindaco . . . .

Avvertenza. — Questo avviso dovrà essere inviato al sindaco di destinazione da quello del comune di provenienza, in seguito alla visita e alle indicazioni fornite dal veterinario incaricato.

(1) Sull'alpe di . . . . oppure: nei pascoli di . . . .

N. d'ordine . . .

Mod. n. 6.
(Art. 25 e 26 del regol di pol. veter.)
(In carta azzurra)

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

SERVIZIO VETERINARIO

Prov. di . . . . Circ. di . . . . Com. di. . . . .

Certificato sanitario e d'origine per mandre d'alpeggio nell'interno del Regno

Monticazione (1) Demonticazione

INDICAZIONI

1° — Effettivo della mandra:

- *a)* Equini . . . . N. . . . . . .
- *b)* Bovini . . . . » . . . . . .
- *c)* Ovini . . . . » . . . . . . Totale ============ capi
- *d)* Caprini . . . . » . . . . . .
- *e)* Suini . . . . . » . . . . . .

2° — Proprietario o proprietari (cognome, nome e residenza) . . . .

3° — Conduttore (cognome e nome) . . . .

4° — Provenienza degli animali (località) . . . .

5° — Destinazione degli animali (Provincia, Comune, alpe o pascolo) . . . . . .

6° — Strada da percorrere. . . . .

7° — Marcatura degli animali (sistema seguito o fac-simile del marchio impiegato) . . . .

Annotazioni.

. . . .

Dichiarazioni.

1° — Gli animali sono stati visitati uno od uno e riconosciuti sani.

2° — Essi provengono da località immune.

. . . . addì 191

Bollo del veterinario

Il veterinario autorizzato
. . . .

Diritti di visita percepiti L. . . . . .

Il sindaco
. . . .

Bollo del Comune

(1) Cancellare Monticazione o Demonticazione, a seconda che il certificato è rilasciato per la demonticazione o per la monticazione.

REGNO D'ITALIA — MINISTERO DELL'INTERNO

N. d'ordine . . .

Mod n. 6
(Art. 25 e 26 del regol. di pol. veter.)
(In carta azzurra).

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

SERVIZIO VETERINARIO

Prov. di . . . . Circ. di . . . . Com. di . . . .

Certificato sanitario e d'origine per mandre d'alpeggio nell'interno del Regno

Monticazione (1) Demonticazione

INDICAZIONI

1° — Effettivo della mandra:

- *a)* Equini . . . . N. . . . .
- *b)* Bovini . . . . » . . . .
- *c)* Ovini . . . . » . . . . Totale N. ============ capi
- *d)* Caprini . . . » . . . .
- *e)* Suini . . . . » . . . .

2° — Proprietario o proprietari (cognome, nome e residenza). . . . .

3° — Conduttore (cognome e nome) . . . .

4° — Provenienza degli animali (località) . . . .

5° — Destinazione degli animali (provincia, comune, alpe o pascolo) . . . . . .

6° — Strada da percorrere . . . .

7° — Marcatura degli animali (sistema seguito o fac simile del marchio impiegato) . . . .

ANNOTAZIONI

. . . .

DICHIARAZIONI

1° — Gli animali sono stati visitati uno ad uno e riconosciuti sani.

2° — Essi provengono da località immune.

. . . . addì . . . . 191 . .

Bollo del veterinario

Il veterinario autorizzato
. . . .

Diritti di visita percepiti L. . . . . .

Bollo del Comune

Il sindaco
. . . .

1. Cancellare Monticazione o Demonticazione, a seconda che il certificato è rilasciato per la Demonticazione o per la Monticazione.

Avvertenza. — Il presente certificato vale per gli animali condotti da un medesimo conduttore, diretti alla medesima destinazione, e dovrà essere conservato per tutta la durata della stagione d'alpeggio per essere mostrato ad ogni richiesta dei veterinari ispettori o degli agenti della forza pubblica.

Da trattenersi presso il sindaco del Comune di destinazione

Modulo N. 7 A.
(Art. 27 del regol. di pol. veter.).

Al Sig. sindaco di . . . . (1)

(Provincia di . . . .)

Il sottoscritto domanda di condurre i sottoindicati animali nel Comune di . . . . Provincia di . . . ., per ragioni di pascolo.

Pecore . . . . n. . . . .
Capre . . . . » . . . .

La strada da percorrere è la seguente: . . . .
. . . .
Il gregge sarà condotto da . . . .
La partenza avrà luogo presumibilmente il giorno . . . . . e il viaggio durerà giorni . . . . .

. . . . , Addì . . . . 191 . .

Visto: Il sindaco (2)
. . . .

Cognome e nome del richiedente
. . . .

Residenza . . . .

(1) Sindaco del Comune di destinazione.
(2) Sindaco del Comune di partenza.

Da restituirsi agli interessati

Modulo n. 7 B
(Art. 27 del regol. di pol. veter.)

REGNO D'ITALIA
MINISTERO DELL' INTERNO

SERVIZIO VETERINARIO

Provincia di . . . . Comune di . . . . (1)
Si dichiara che il gregge sottonotato, di proprietà del sig. condotto dal signor . . . . trovasi in località di questo Comune, immune da epizoozie da oltre dieci giorni e che gli animali sono sani:

Pecore . . . . n. . . . . (2)
Capre . . . . » . . . . (2)

Il presente certificato è valevole per (4) . . . . . giorni dalla data.

Il veterinario

Il sindaco (3)
. . . .

. . . . addì . . . . 191 .
(A tergo del certificato dovranno risultare le visite fatte dal veterinario comunale, del luogo di destinazione di (4) . . . . in . . . . giorni).

(1) Comune di partenza.
(2) Principali dati segnaletici.
(3) Sindaco del Comune di partenza.
(4) Da fissarsi caso per caso.

Modulo n. 7 C
(Art. 27 del regolamento di pol. veter.).

REGNO D'ITALIA
MINISTERO DELL'INTERNO

SERVIZIO VETERINARIO

Provincia di . . . . Comune di . . . . (1)
Presa visione della domanda e del certificato di sanità, di cui sopra, ed assunte le necessarie informazioni sulla veridicità delle notizie relative al mantenimento degli animali, si permette al sig. . . . . , proprietario del gregge sottonotato, d'introdurlo, per il pascolo, nel territorio di questo Comune, località . . . . di proprietà del sig. . . . . , con gli obblighi tutti derivanti dalle disposizioni sanitarie vigenti sul pascolo vagante degli ovini.

Pecore . . . . n. . . . . (2) . . . .
Capre . . . . » . . . . (2) . . . .

. . . . addì . . . . 191 . . .

Il sindaco (3)
. . . .

(1) Comune di destinazione del gregge.
(2) Principali dati segnaletici degli animali.
(3) Sindaco del Comune di destinazione.

N. . . . .

Mod. n. 8
(Art. 31 del reg. di pol. veter.)

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

SERVIZIO VETERINARIO

Ufficio veterinario di { confine / o porto } di . . . .

Attestazione di visita per (1) . . . .
(da contrapporre alle matrici delle bollette di riscossione della R. dogana)

Il sottoscritto dichiara di aver visitato con esito (2) . . . .
i sottodescritti capi di bestiame, di proprietà del sig. . . . .
. . . . , provenienti da . . . .
e diretti a . . . . a mezzo (3) . . . .

Cavalli	n.	Pecore	n. . . . . . .
Asini	»	Capre	» . . . . . .
Muli	»	Suini { fino a kg. 20	» . . . . . .
Buoi	»	Suini { oltre a kg. 20	» . . . . . .
Tori	»	Carni fresche, conservate salate o comunque preparate kg.	» . . . . . .
Vacche	»	Grassi e strutto kg.	» . . . . . .
Giovenche	»		
Vitelli	»		

Certificati che scortano i suddetti animali (4) . . . .
. . . .

Osservazioni . . . .
. . . .

Il veterinario di { confine / porto }

. . . .

Data li . . . . 191 .

Alla R. dogana di . . . .

Diritti di visita liquidati in L. . .

(1) Importazione od esportazione.
(2) Favorevole o sfavorevole.
(3) Ferrovia, piroscafo (indicare il nome e la Società) o via ordinaria.
(4) Indicazione dei certificati di origine e di sanità che accompagnano gli animali.

N. . . . .

Modulo N. 8
(Art. 31 del regol. di pol. veter.)

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

SERVIZIO VETERINARIO

Ufficio veterinario di { confine / o porto } di . . . .

Attestazione di visita per (1) . . . .
(da contrapporre alle matrici delle bollette di riscossione della R. Dogana).

Il sottoscritto dichiara di aver visitato con esito (2) . . . .
i sottodescritti capi di bestiame, di proprietà del sig. . . . .
. . . . , provenienti da . . . .
e diretti a . . . . a mezzo (3) . . . .

Cavalli	N.	Suini { fino a Kg. 20	N. . . . . . .
Asini	»	Suini { oltre a Kg. 20	» . . . . . .
Muli	»	Carni fresche, conser-	» . . . . . .
Buoi	»	vate salate o co-	» . . . . . .
Tori	»	munque prepa-	» . . . . . .
Vacche	»	rate Kg.	» . . . . . .
Giovenche	»	Grassi e strutto Kg.	» . . . . . .
Vitelli	»	. . . .	
Pecore	»	. . . .	
Capre	»	. . . .	

Certificati che scortano i suddetti animali (4) . . . .
. . . .

Osservazioni . . . .

Il veterinario di { confine / porto }

. . . .

Data li . . . . 191 . .

Alla R. Dogana di . . . .

Diritti di visita liquidati in L. . . . .

(1) Importazione od esportazione.
(2) Favorevole o sfavorevole.
(3) Ferrovia, piroscafo (indicare il nome e la Società) o via ordinaria.
(4) Indicazione dei certificati di origine e di sanità che accompagnano gli animali.

N. d'ordine . . . .

Modulo 9-A

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

SERVIZIO VETERINARIO

Prov. di . . . . Circ. di . . . . Com. di . . . .

Certificato di sanità e di origine per trasporto di animali all' estero

(Valevole per un capo equino o bovino).

Segnalamento dell'animale	Indicazioni
1. Specie e sesso.	1. Nome, cogn. e dom. del propr'
2. Mantello	. . . .
3. Segni particolari	2. Nome, cognome e dom. del conduttore (se non è il propr. stesso).
. . . .	. . . .
. . . .	3. Provenienza dell'animale . . . .
. . . .	. . . .
4. Altezza	4. Destinazione . . . .
5. Età	. . . .
6. Uso	

Annotazioni.

Dato a . . . .

Il veterinario autorizzato . . . . Il sindaco . . . .

REGNO D'ITALIA – MINISTERO DELL'INTERNO – SERVIZIO VETERINARIO

N. d'ordine . . . .

Modulo 9-A
(Art. 29 del regol. di poliz. veter.)
(In carta verde).

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

SERVIZIO VETERINARIO

Prov. di . . . . Circ. di . . . . Com. di . . . .

Certificato di sanità e di origine per trasporto di animali all' estero
(Valevole per un capo equino o bovino)

Segnalamento dell'animale	Indicazioni
1. Specie e sesso	1. Nome, cogn. e dom. del propr.
2. Mantello	. . . .
3. Segni particolari	2. Nome, cognome e dom. del conduttore (se non è il propr. stesso)
. . . .	. . . .
. . . .	3. Provenienza dell'animale . . . .
. . . .	4. Destinazione . . . .
4. Altezza	5. Annotazioni . . . .
5. Età	. . . .
6. Uso	

Si dichiara che l'animale suindicato proviene da una località in cui dimora da 40 giorni e che nella stessa, da 40 giorni, non si è verificato alcun caso di malattia contagiosa della specie cui appartiene.

Il presente certificato è valevole par il proprietario o per chi acquista detto animale, per giorni 6 a datare da oggi.

Osservazioni (1) . . . .

Data del rilascio . . . .

Id. della scadenza . . . .

L'animale suindicato è stato visitato e riconosciuto sano nel giorno della partenza.

Il veterinario autorizzato	Diritti di visita percepiti	Il sindaco
. . . .	L.	. . . .

(1) Allorquando i paesi di destinazione richiedano garanzie diverse dalle su esposte, si annotino nelle osservazioni.

Il presente certificato è regolare ed autentico. L'animale ha transitato sano al confine. (2)

. . . . il . . . . 19 . . .

Il veterinario di confine o di porto

(2) In caso contrario, indicare il motivo del respingimento degli animali.

N. d'ordine . . . . Modulo 9-B.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

SERVIZIO VETERINARIO

Prov. di . . . . . . Circ. di . . . . . . Com. di . . . . . .

Certificato di sanità e di origine per trasporto di animali all'estero

(Valevole per gruppi da 1 a 50 capi di ognuna delle specie ovina, caprina e suina, appartenenti ad uno stesso proprietario)

1. Specie . . . . | 3. Numero (in lettere) . . . . . .
2. Colore . . . . | 4. Segni particolari . . . .

1. Nome, cognome e domicilio del proprietario . . . .
2. Nome, cognome e domicilio del conduttore (se non è il proprietario stesso). . .
3. Provenienza degli animali . . . .
4. Destinazione . . . .

Annotazioni.

Dato a . . . . 191 . .

Il veterinario autorizzato . . . .

Il sindaco . . . .

REGNO D'ITALIA — MINISTERO DELL'INTERNO — SERVIZIO VETERINARIO

N. d'ordine . . . . .

Mod. 9-B.
(Art. 29 del reg. di pol. veter.)
(In carta verde)

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

SERVIZIO VETERINARIO

Prov. di . . . . . . Circ. di . . . . . . Com. di . . . . . .

Certificato di sanità e d'origine per trasporto di animali all'estero.

(Valevole per gruppi da 1 a 50 capi di ognuna delle specie ovina, caprina e suina, appartenenti ad uno stesso proprietario)

1. Specie . . . . | 3. Numero (in lettere)
2. Colore . . . . | 4. Segni particolari . . . .

1. Nome, cognome e domicilio del proprietario . . . .
2. Nome, cognome e domicilio del conduttore (se non è il proprietario stesso) . .
3. Provenienza degli animali . . . .
4. Destinazione . . . .

Si dichiara che gli animali suindicati provengono da una località in cui dimorano da 40 giorni e che nella stessa da 40 giorni non si è verificato alcun caso di malattia contagiosa della specie cui appartengono.

Il presente certificato è valevole per il proprietario, o per chi acquista detti animali, per giorni 6 a datare da oggi.

Osservazioni: (1) . . . .

Data del rilascio . . . .
Id. della scadenza . . . .
Gli animali suindicati sono stati visitati e riconosciuti sani nel giorno della partenza.

Il sindaco . . . .

Il veterinario autorizzato . . . .

Diritti di visita percepiti L. . . . .

(1) Allorquando i paesi di destinazione richiedano garanzie diverse dalle suesposte si annotino nelle osservazioni.

Il presente certificato è regolare ed autentico.
Gli animali hanno transitato sani al confine. (1)
. . . ., li . . . . 19 . .

Il veterinario di confine o di porto . . . .

(1) In caso contrario, indicare il motivo del respingimento degli animali.

N. d'ordine — Modulo 9-C.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

SERVIZIO VETERINARIO

Prov. di . . . . Circond. di . . . . Comune di . . . .

Certificato di sanità e di origine pel trasporto all'estero di volatili da cortile.
(Valevole per una sola spedizione diretta ad un solo destinatario).

Genere di volatili { . . . . Numero (in lettere) }

Nome, cognome e domicilio del proprietario . . . .

Nome, cognome e domicilio di chi eventualmente accompagna la spedizione (se non è il proprietario stesso).

Provenienza degli animali . . . .

Destinazione . . . .

Annotazioni

Dato a . . . . 191 . .

Il veterinario autorizzato . . . . Il sindaco . . . .

REGNO D'ITALIA — MINISTERO DELL'INTERNO — SERVIZIO VETERINARIO

N. d'ordine

Modulo 9-C.
(Art. 29 del reg. di pol. vet.)
(In carta verde)

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

SERVIZIO VETERINARIO

Prov. di . . . . Circond. di . . . . Comune di . . . .

Certificato di sanità e di origine pel trasporto all'estero di volatili da cortile.
(Valevole per una sola spedizione e diretta ad un solo destinatario).

Genere dei volatili { . . . . Numero complessivo dei capi (in lettere) }

Nome, cognome e domicilio del proprietario . . . .
Nome cognome e domicilio di chi eventualmente accompagna la spedizione (se non è il proprietario stesso)
. . . .
Provenienza degli animali . . . .
Destinazione . . . .

Si dichiara che gli animali suindicati provengono da una località in cui dimorano da .... giorni e che nella stessa da .... giorni non si è verificato alcun caso di malattia contagiosa dei volatili da cortile e che le gabbie furono disinfettate.

Il presente certificato è valevole per il proprietario o per chi acquista detti animali, per giorni 6 a datare da oggi.

Osservazioni (1) . . . .

Data del rilascio . . . .

Id. della scadenza . . . .

Gli animali suindicati sono stati visitati e riconosciuti sani nel giorno della partenza.

Il veterinario autorizzato . . . . Il sindaco . . . .

Diritti di visita percepiti L. . . . . .

(1) Allorquando i paesi di destinazione richiedano garanzie diverse dalle suesposte si annotino nelle osservazioni.

Il presente certificato è regolare ed autentico. Gli animali hanno transitato sani al confine. (2)

. . . ., il . . . . 191 . .

Il veterinario di confine o di porto . . . .

(2) In caso contrarario, indicare il motivo del respingimento degli animali.

Modulo n. 10
(Art. 40 del regol. di pol. veter.)

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

SERVIZIO VETERINARIO

Comune di . . . . . .

Nome del prodotto . . . .

Istituto produttore e sua sede . . . .

. . . .

	SPECIE	NUMERO
ANIMALI (1)	. . . .	. . . .
	. . . .	. . . .
	. . . .	. . . .
	. . . .	. . . .
	. . . .	. . . .

Frazione . . . . Località . . . .

Data dell'eseguita operazione: . . . .

Cognome e nome del detentore del bestiame . . . .

Cognome e nome del proprietario del bestiame . . . .

Domicilio del proprietario . . . .

Tecnica seguita: . . . .

. . . .

Esito: . . . .

. . . .

Osservazioni: . . . .

. . . .

. . . .

. . . . addì . . . . 191 . .

Il veterinario . . . .

Al signor prefetto di . . . .

Visto: il sindaco . . . .

(1) Vaccinati; siero vaccinati; inoculati; malleinizzati; tubercolinizzati.

Il numero 697 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti del 9 marzo 1905, n. LXXII (parte supplementare), e del 19 giugno 1913, n. 837, concernenti il regolamento per il conferimento della patente di abilitazione all'insegnamento nelle scuole dipendenti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio;

Considerato che la disposizione del primo capoverso dell'articolo 4 del Regolamento predetto, in quanto dispone che uno dei membri della Commissione esaminatrice deve essere scelto fra i componenti del Consiglio per l'istruzione artistico-industriale, presenta difficoltà di applicazione, perchè, gli esami di abilitazione all'insegnamento dovendo avere luogo contemporaneamente presso le varie scuole, riesce non agevole fare assistere a ciascuno di essi un membro dell'accennato Consiglio, dato il numero ristretto dei componenti di questo e gli impegni dipendenti dal loro esercizio professionale;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alla disposizione contenuta nel primo capoverso dell'articolo 4 del regolamento approvato col Regio decreto 9 marzo 1905, n. LXXII (parte supplementare), e modificato col Regio decreto 19 giugno 1913, n. 837, è sostituita la seguente:

« Uno dei membri della Commissione sarà scelto fra i componenti del Consiglio di amministrazione della scuola o fra gli insegnanti di essa ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1914.

VITTORIO EMANUELE.

CAVASOLA.

Visto, *Il guardasigilli*: DARI.

Il numero 698 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 41 del regolamento approvato con R. decreto 17 marzo 1912, n. 387, in esecuzione della convenzione fra l'Italia e la Svizzera per la pesca nelle acque comuni ai due Stati, articolo che concede un termine di due anni ai pescatori per uniformarsi alle norme sulle reti e sugli altri strumenti da pesca, a par-

tire dalla pubblicazione del regolamento stesso nella *Gazzetta ufficiale* (cioè dal 21 maggio 1912) e a finire quindi col 21 maggio 1914;

Considerato che la Confederazione elvetica a sua volta emanò il 2 maggio 1913 il proprio regolamento e concesse per il detto scopo il termine di due anni, determinandone la scadenza col 31 maggio 1915;

Ritenuta la opportunità di consentire, per la pesca nella zona italiana delle dette acque comuni, un trattamento eguale a quello della zona svizzera, per ciò che riguarda la durata del termine assegnato per uniformarsi alle norme sulle reti e sugli altri attrezzi da pesca;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico:

Il termine, previsto nell'art. 41 del regolamento per la pesca nelle acque italo-elvetiche, approvato con R. decreto 17 marzo 1912, n. 387, allo scopo di permettere ai pescatori di uniformarsi alle nuove disposizioni concernenti le reti e gli strumenti da pesca, è prorogato a tutto il 31 maggio 1915.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — CAVASOLA.

Visto, *Il guardasigilli:* DARI.

Il numero 699 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto in data 16 aprile del corrente anno, n. 356, che autorizza la Camera di commercio e industria di Bergamo a imporre una annua tassa sui commercianti e industriali del suo distretto e approva il regolamento per l'applicazione e la riscossione della tassa medesima;

Vedute le deliberazioni della Camera predetta in data 3 marzo 1913 e 6 febbraio 1914 e riconosciuto risultare da esse intendimento della Camera essere stato che la tassa anzidetta debbasi applicare in base ai redditi netti di ricchezza mobile;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'art. 1° del R. decreto 16 aprile 1914, n. 356, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Art. 1. — La Camera di commercio e industria di Bergamo è autorizzata ad imporre nel proprio distretto una tassa sui redditi netti di natura commerciale e industriale, quali risultano dai ruoli di ricchezza mobile di categoria *B* e del gruppo XXVI di categoria *C* ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1914.

VITTORIO EMANUELE.

CAVASOLA.

Visto, *Il guardasigilli:* DARI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti Regi decreti:

N. 691

Regio Decreto 9 luglio 1914, col quale, sulla proposta del ministro della guerra, vengono determinate le zone di servitù militari da imporsi alle proprietà fondiarie adiacenti alla polveriera di artiglieria in regione « Sabbione » presso Terni.

N. 705

Regio Decreto 5 luglio 1914, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Fauglia (Pisa) di applicare nel 1914 la tassa di famiglia con il limite massimo di L. 200, giusta la deliberazione consiliare 28 settembre 1913.

N. 706

Regio Decreto 5 luglio 1914, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Ostellato (Ferrara) di eccedere, durante l'anno 1914, i limiti massimi della tassa sul bestiame in base alle deliberazioni consiliari 19 novembre e 14 dicembre 1913.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 17 luglio 1914, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Aversa (Caserta).

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'augusta firma della Maestà Vostra l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Aversa.

Il provvedimento è giustificato dalla necessità di dar tempo alla gestione straordinaria di risolvere alcuna delle più importanti questioni interessanti quella civica azienda e che già furono causa della crisi che ha disgregato la precedente amministrazione ordinaria.

Debbonsi infatti completare le pratiche per la esecuzione del

lavori di pavimentazione stradale, della fognatura, degli edifici scolastici e del lazzaretto sia dal lato tecnico sia dal lato finanziario; procedere all'appalto della gestione dell'acquedotto intimamente connessa alla sistemazione della finanza comunale, già a buon punto, ma non ancora ultimata.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Aversa, in provincia di Caserta;

Veduta la legge comunale e provinciale.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Aversa è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto

Dato a Roma, addì 17 luglio 1914

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri a **S. M. il Re**, *in udienza del 17 luglio 1914, sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Brindisi (Lecce).*

SIRE!

Il Commissario straordinario di Brindisi non può nel periodo normale compiere il riordinamento della civica azienda, dovendo ancora condurre a termine alcuni provvedimenti intesi ad assicurarne il retto funzionamento.

È indispensabile pertanto prorogare di un mese il termine per la ricostituzione di quel Consiglio comunale, giusta lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri:

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Brindisi, in provincia di Lecce;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Brindisi è prorogato di un mese.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 luglio 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Elenco dei Nazionali deceduti in Nizza nel mese di maggio 1914.

Celi Margarita — Giraudo Giuseppe — Rollando Paolo Ceccalini Santi — Gila di Giovanni — Pansilli Giovanni — Vallarino Maria — Mantovani Oddo — Saliola Nicola — Fraire Giuseppe — Delfin Antonio — Bellia Maria — Pellegrino Bartolomeo — Gibelli Pietro — Rizanelli Angelo — Vitali Domenico — Giondo Domenico — Bruscoli Angelo — Bozzola Emilio — Pellegrino Giuseppe — Garello Giuseppe — Isaia Goffredo — Aurigo Filomena — Franchi Adele — Roatta Giuseppe — Lucchetti Giuseppe — Menardi Anna — Felis Carlo — Debenedetti Rosa — Serafini Antonio — Giavelli Maddalena — Pascucci Nella — Zuccarelli Virginia — Trovati Gina — Coccini Giuseppe — Lanza Pietro — Cocconi Genna — Torre Pietro — Fissore Giuseppina — Rosa Serafina — Gilardi Teresa — Unti Dante — Martelli Pietro — Iubini Elena — Ghisolfo Vincenzo — Ambrosini Rosa.

Elenco dei cittadini italiani deceduti nei distretti consolari di Zara, Spalato, Sebenico, Metcovich e Ragusa nell'anno 1913.

Santina di Lua — Antonio Pagan — Cuocci Donato — Braida Valentino — Maggio Fernanda — Spadavecchia Giacomo — Recapito Maria moglie di Giuseppe — Brusadini Vincenza — Cappelli Venda — Faleschini Giulietta — Dimichele Antonio — Vettoello Eugenio — Riva Valentino — Faggian Giuseppe — Di Reda Pasquale — De Cillis Nicolò — Fanti Eugenio — Martinelli Rosa ved. Laterza.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

ELENCO dei trasferimenti di marchi o segni distintivi di fabbrica e di commercio, trascritti nel mese di febbraio 1914.

1° Dichiarazione del 22 dicembre 1913; marchio di fabbrica vol. 90 n° 96 Reg. att, n° 9608 Reg. Gen. per contraddistinguere paraffina trasferito dalla Klewe e C., G. m. b. H. a Dresda (Germania), alla Europäische Kolynos e C., G. m. b. H. a Berlino (atto di cessione fatto a Dresda il 27 novembre 1913, registrato il 19 dicembre 1913 all'ufficio demaniale di Roma n° 13187 atti privati).

2° Dichiarazione 2 del gennaio 1914; marchio di fabbrica vol. 101, n° 81 Reg. att, n° 10438 Reg. Gen. per contraddistinguere parafanghi per cicli, in celluloide, manubri per cicli, in sughero e celluloide o in feltro e celluloide, scatole degli ingranaggi, in celluloide, accessori simili per cicli in celluloide, trasferito da Ditta C. W. Bluemel e Bros a Londra, a Bluemel Bros Limited a Volston (Inghilterra) (atto di cessione fatto a Rugby il 6 novembre 1913, registrato il 23 dicembre 1913 all'ufficio demaniale di Milano n° 14625 vol. 2230 atti privati).

3° Dichiarazione del 12 gennaio 1914; marchio di fabbrica e di commercio vol. 116, n° 74 Reg. att., n° 12516 Reg. Gen. per contraddistinguere medicinali, impiastri, fasciature, sostanze insetticide, oppure destinato alla distruzione di piante nocive, sostanze per la conservazione di prodotti alimentari, droghe per scopi industriali, preparati curativi per piante e animali, prodotti chimici per fotografia, sostanze per l'estinzione del fuoco, sostanze per saldare e per dare la tempera ecc., trasferito da Ditta C. A. F. Kahlbaum a Berlino, a C. A. F. Kahlbaum G. m. b. H. a Berlino (atto di cessione fatto a Coepenick il 9 dicembre 1913 registrato il 9 gennaio 1914 all'ufficio demaniale di Roma n° 14616 atti privati).

4° Dichiarazione del 7 gennaio 1914; marchio di fabbrica vol. 46, n° 63 Reg. att., n° 4826 Reg. Gen. per contraddistinguere liquore detto mentalpina, trasferito da Canetta Maurizio a Milano, ai signori Canetta Carlotta, Canetta Alberto, Canetta Antonietta e Jelmini Adele ved. Canetta a Milano (successione legittima come da atto di notorietà fatto a Milano il 21 novembre 1912 presso la R. pretura del I mandamento di Milano).

5° Dichiarazione del 7 gennaio 1914; marchio di fabbrica vol. 45, n° 45 Reg. att., n° 4727 Reg. Gen. per contraddistinguere liquore detto Bitter Canetta, trasferito da Canetta Maurizio a Milano, ai signori Canetta Carlotta, Canetta Alberto, Canetta Antonietta e Jelmini Adele ved. Canetta a Milano (successione legittima come da atto di notorietà fatto a Milano il 21 novembre 1912 presso la R. pretura del I mandamento di Milano).

6° Dichiarazione del 7 gennaio 1914; marchio di fabbrica vol. 45, n° 44 Reg. att., n° 4726 Reg. Gen. per contraddistinguere liquore detto costumè Canetta, trasferito da Canetta Maurizio a Milano, ai signori Canetta Carlotta, Canetta Alberto, Canetta Antonietta e Jelmini Adele, ved. Canetta a Milano (successione legittima come da atto di notorietà fatto a Milano il 21 novembre 1912 presso la R. pretura del I mandamento di Milano.

Roma, 8 giugno 1914.

Il direttore
VENEZIAN.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

2ª *pubblicazione per rettifiche d'intestazione.*

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
5 %	1087315	100 —	Cavalleri *Paola* di Alessandro, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliata in Adro (Brescia)	Cavalleri *Barbera-Paola* di Alessandro, minore ecc. come contro
3 50 %	589916	266 —	*Sanarico* Adelaide fu Girolamo, nubile, dom. in Napoli	*Sanarica* Adelaide fu Girolamo, ecc. come contro
»	615191	721 —	Bottini Emilio fu Vincenzo, dom. in Stradella (Pavia), con usufrutto a Brunet o Brunetti *Angela Felicita* fu *Andrea-Giuseppe*, nubile, domiciliata in Cremona	Intestata come contro, con usufrutto a Brunet o Brunetti *Felicita* fu *Giuseppe*, ecc. come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298,

si diffida

chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 13 luglio 1914.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 24 luglio 1914, in L. 100,58.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (Divisione portafoglio).

23 luglio 1914.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl'interessi maturati a tutt'oggi
3.50 % netto . . .	95.06 07	93 31 07	94.84 19
3.50 % netto (1902)	94 51 56	92.76 56	94.29 68
3 % lordo	63.62 50	62.42 50	62.87 34

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

R. Istituto dei sordomuti – Torino

CONCORSO per l'assegnazione di un posto gratuito di nomina governativa.

È aperto un concorso per l'assegnazione di un posto gratuito di fondazione del Ministero dell'istruzione pubblica.

A norma del regolamento interno, le condizioni di ammissione sono le seguenti:

1° sordomutolezza comprovata;

2° età non minore di anni otto compiuti, nè maggiore di dodici constatata da fede di nascita;

3° vaiolo sofferto, o avuta vaccinazinazione, buono stato di salute, e costituzione fisica non difettosa, dimostrati con certificato medico;

4° idoneità sufficiente all'istruzione;

5° stato municipale di famiglia;

6° fede di povertà rilasciata dal sindaco.

Le domande corredate dai sovra indicati documenti dovranno essere presentate alla direzione del R. Istituto dei sordomuti in Torino (via Assarotti, n. 12) entro il giorno 15 agosto p. v.

Il presidente
M. Pulciano.

CONCORSO ad un posto d'istitutrice nel R. Conservatorio di S. Marta in Montopoli Valdarno.

È aperto il concorso per titoli al posto d'istitutrice in questo Conservatorio alle seguenti condizioni:

lo stipendio annuo, gravato della ritenuta della tassa di ricchezza mobile, è fissato in L. 300 pagabili a rate mensili posticipate, oltre gli utili della vita interna calcolati in L. 400.

Entro quaranta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino del Ministero della pubblica istruzione le concorrenti dovranno far pervenire direttamente al Presidente di questo Istituto, oltre alla domanda in carta da bollo da L. 0,60, i seguenti documenti:

1° fede di nascita debitamente legalizzata;

2° certificato di un medico provinciale, o militare, o dell'ufficio sanitario del Comune dell'ultima dimora, legalizzato dal Sindaco e dal Prefetto, da cui resulti che la concorrente è di sana costituzione fisica ed esente da imperfezioni tali da impedirle l'adempimento dell'ufficio cui aspira;

3° fede penale di data non anteriore a tre mesi prima della chiusura del concorso;

4° certificato di moralità rilasciato, da non più di tre mesi prima della chiusura del concorso, dal Sindaco del Comune dove la concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato stesso è richiesto, e sentito l'avviso della Giunta Comunale, legalizzato dal Prefetto;

5° diploma di abilitazione all'insegnamento elementare.

I documenti devono esser presentati in originale o in copia autentica ed essere debitamente legalizzati dal Prefetto o Sotto-Prefetto o dal Presidente del Tribunale, secondo la natura del documento.

La prescelta dovrà convivere nell'Istituto e coadiuvare le insegnanti nell'educazione e nell'assistenza delle educande secondo il regolamento interno.

La nomina non diventerà definitiva se non dopo un biennio di lodevole prova. Durante tale periodo di tempo la prescelta potrà esser licenziata per accertata insufficienza, per censurabile condotta o per debolezza fisica.

L'eletta dovrà assumere l'ufficio entro 15 giorni dalla partecipazione della sua nomina, altrimenti s'intenderà decaduta dal posto conferitole.

Dal R. Conservatorio di S. Marta, il 20 giugno 1914.

Il presidente
P. BURRI.

R. Conservatorio di S. Marta in Montopoli Valdarno.

AVVISO DI CONCORSO

al posto d'insegnante di Matematiche, Scienze e Agraria.

È aperto il concorso per titoli al posto d'insegnante di matematiche, scienze e agraria in questo Conservatorio alle seguenti condizioni:

Lo stipendio annuo, gravato della ritenuta della tassa di ricchezza mobile, è fissato in L. 750 pagabili a rate mensili posticipate, oltre gli utili della vita interna calcolati in L. 400.

L'insegnante dovrà prestare l'opera sua anche nelle sorveglianze alle alunne secondo gli ordini della Direttrice, e senza diritto a speciali compensi per eventuale aumento delle ore di servizio.

Entro quaranta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino del Ministero della pubblica istruzione, le concorrenti dovranno inviare direttamente al Presidente di questo Istituto, oltre alla domanda in carta da bollo da L. 0.60, i seguenti documenti:

1° Fede di nascita debitamente legalizzata;

2° Certificato di un *medico provinciale* o militare o dell'ufficio sanitario del Comune dell'ultima dimora, legalizzato dal Sindaco e dal Prefetto, da cui risulti che la concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche da impedirle l'adempimento dell'ufficio cui aspira;

3° Fede penale di data non anteriore a tre mesi prima della chiusura del concorso;

4° Certificato di moralità rilasciato, da non più di tre mesi prima della chiusura del concorso, dal Sindaco del Comune dove la concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato stesso è richiesto e sentito l'avviso della Giunta Comunale, legalizzato dal Prefetto;

5° Laurea universitaria o diploma che abiliti all'insegnamento per cui è bandito il concorso;

6° Certificato attestante i punti riportati nell'esame finale pel conseguimento della laurea o del diploma;

7° Cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti o della carriera didattica percorsa;

8° Elenco in carta libera di tutti i documenti.

Ai documenti le concorrenti possono aggiungere tutti gli altri titoli che ritengono opportuni di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni.

I documenti devono essere presentati in originale o in copia autentica, ed essere debitamente legalizzati dal Prefetto o Sotto-Prefetto o dal Presidente del Tribunale, secondo la natura del documento.

Nel caso che fra le concorrenti vi siano professori e questi ottengano la nomina, lo stipendio normale assegnato alla cattedra da occuparsi, verrà aumentato di L. 250, in compenso degli utili della vita interna di cui l'insegnante non usufruisce. La vita interna è espressamente vietata quando vincitore del concorso sia un professore.

La nomina è fatta da questa Commissione e sarà soggetta all'approvazione del Ministero.

La nomina non diviene definitiva se non dopo un biennio di lodevole insegnamento, durante il quale l'insegnante potrà esser licenziato per accertata insufficienza, per censurabile condotta o per debolezza fisica.

Il concorso avrà il suo svolgimento in ordine alle disposizioni contenute nel regolamento pei concorsi ai posti d'insegnanti in questo Istituto, approvato dal Ministero della pubblica istruzione come da lettera del R. Provveditore agli studi di Firenze in data 4 marzo 1910.

L'insegnante prescelta dovrà assumere l'ufficio entro 15 giorni dalla partecipazione della sua nomina, diversamente s'intenderà dimissionaria.

Dal R. Conservatorio di S. Marta, il 20 giugno 1914.

Il Presidente
P. BURRI.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Il ministro austro-ungarico a Belgrado ha consegnato, alle ore 18 di ieri, al Governo serbo la Nota verbale contenente le richieste della Monarchia austro-ungarica riguardo alla repressione del movimento panserbo e alla punizione dei complici dell'attentato di Serajevo.

La Nota chiede una risposta prima delle ore 18 del 25 corrente, la qual cosa dà ad essa un carattere di *ultimatum* che però non esce dalle forme cortesi tanto da far sperare che il Governo serbo possa accoglierla senza proteste.

Un dispaccio da Vienna 23, reca il testo della importante Nota, che per la sua lunghezza pubblichiamo più oltre nei dispacci.

***

Il telegrafo è oggi parco di notizie dall'Albania. La stampa commenta la risposta degli insorti ai ministri delle grandi potenze a Durazzo e generalmente si ritiene insostenibile la posizione del principe Guglielmo, anzi vuolsi che lo stesso Imperatore di Germania abbia consigliato il principe di ritirarsi dalla difficile situazione, lasciando ai Gabinetti europei la cura di sciogliere il problema albanese.

Pubblicammo ieri la risposta molto energica degli insorti; essa viene confermata da dispacci da Durazzo 22, ai giornali viennesi, ed è così concepita:

I ribelli dichiarano nella loro risposta, che è stata rimessa oggi ai delegati delle grandi potenze, che essi desiderano di vedere un altro sistema di Governo a Durazzo. Se non si tenesse conto di questi loro desiderata i ribelli non indietreggeranno dinnanzi a uno spargimento di sangue per impadronirsi della città, della quale domandano la resa. Domani sarà presa una decisione sulla risposta da dare ai ribelli.

***

Malgrado gli accordi passati fra i Governi di Bukarest e di Sofia per evitare la ripetizione di deplorevoli incidenti militari sulla frontiera, questi continuano a verificarsi come risulta dal seguente telegramma da Bukarest 23:

L'*Agenzia Rumena* pubblica: Stamane all'una verso il posto di frontiera n. 50 sono state segnalate provocazioni da parte di guardie bulgare che hanno attaccato una pattuglia di tre soldati rumeni.

Sono stati scambiati colpi d'arma da fuoco. Una guardia di frontiera bulgara è rimasta ferita.

***

Il presidente della Repubblica, sig. Poincaré, riprendendo imbarco sulla corazzata *France*, lasciò ieri sera, dopo un pranzo offerto sulla stessa corazzata allo Czar, le acque russe di Cronstadt e si diresse a Stoccolma per restituire al Re di Svezia la visita fattagli a Parigi.

La *France* era accompagnata da tutte le altre navi della divisione francese.

Sui risultati politici della visita si telegrafa da Cronstadt 24:

In seguito ai colloqui che il presidente del Consiglio francese, Viviani, e il ministro degli esteri, Sazonoff, hanno avuto, i due Governi hanno deciso di comunicare la seguente dichiarazione:

La visita che il presidente della Repubblica francese ha fatto a S. M. l'Imperatore di Russia ha offerto ai due Governi amici ed alleati l'occasione di constatare la perfetta comunanza delle loro vedute sui vari problemi che la cura della pace generale e dello equilibrio europeo pone dinanzi alle Potenze, particolarmente in Oriente.

***

Continuano nel real palazzo di Buckingham le riunioni dei capi partiti inglesi per la questione dell'Ulster, ma pare difficile che esse siano destinate al successo sperato dal Re Giorgio e dal primo ministro, Asquith, che dopo la conferenza di ieri ebbe un lungo colloquio con il Sovrano.

La stampa liberale inglese prosegue a dimostrarsi contraria all'intervento del Re, e quella conservatrice, che pur lo aveva approvato, ritiene ora che sia stato inutile perchè la conferenza non scioglierà il problema. In proposito un dispaccio da Londra 23 dice:

Lo *Standard* afferma che negli ambulacri della Camera dei comuni si diceva che durante la conferenza di ieri al palazzo di Buckingham si era giunti, circa la questione dei territori da escludere dalla applicazione dell'*home rule*, a una via senza uscita e che si credeva che la conferenza non sarebbe giunta a risultati positivi.

Il *Daily Mail* conferma questa informazione e dice che si è sorpresi che la conferenza non si decida a pubblicare un comunicato che annunzi il suo insuccesso.

***

La partenza del generale Huerta dal Messico e l'intervento dello Stato nord-americano nelle questioni messicane invece di condurre alla pacificazione del paese vi hanno fatto divampare più feroce che mai la guerra civile, acuendo le ambizioni personali di quasi tutti quei generali che si credono adatti a prendere il posto per tanti anni tenuto da Porfirio Diaz.

Sulla grave situazione del Messico si hanno i seguenti dispacci:

Washington, 23. — In previsione di una imminente rottura fra Carranza e Villa il Governo ha preso precauzioni per impedire l'entrata di armi e munizioni nel Messico, dalla frontiera.

Il Governo è deciso ad impedire che si accumulino munizioni ed armi nei territori posti sotto il controllo di Villa, nel timore che questo si serva di tali armi e munizioni per una controrivoluzione.

Messico, 23. — Otto treni trasportanti truppe sono arrivati ieri. Il Governo spera di poter concentrare 40.000 uomini in 24 ore. Il generale Rojas ha iniziato un movimento rivoluzionario con 200 federali a Tacuhaca, sobborgo di Messico.

Un distaccamento ha inseguito gli ammutinati. Cinquanta sono stati fatti prigionieri.

Il generale Rojas è riuscito a fuggire.

Il Governo del distretto federale ha annunziato a nome del presidente Carbajal che un armistizio è stato firmato ieri e che le ostilità sono state sospese immediatamente in tutta la Repubblica.

Egli ha aggiunto che i negoziati per la conclusione della pace continuano su basi che offrono piena garanzia per tutti.

Messico, 23. — Hanno avuto luogo scontri tra le truppe federali e bande zapatiste ad alcuni chilometri dalla città. Una certa agitazione ne è seguita tra gli stranieri, ma si crede che le forze federali sono in numero sufficiente per assicurare l'ordine.

Il varo di due navi coloniali

Ieri Castellammare di Stabia era festante, animatissima per una nuova vittoria della scienza e del lavoro: il varo delle navi per i servizi coloniali *Campania* e *Basilicata*.

Molte migliaia di forestieri accorsero nella operosa città marinara, sebbene un limitato numero di invitati fosse ammesso nel R. cantiere, essendo la cerimonia del varo in forma strettamente privata.

Alle 9,10 giunse il vice ammiraglio Leonardi Cattolica con le autorità dipartimentali e si iniziarono indi subito le cerimonie della benedizione e del battesimo delle due navi, che si trovavano sullo stesso scalo.

Dopo la cerimonia religiosa ebbe luogo quella geniale del battesimo.

Per la *Basilicata* la madrina era la signorina Maria Leonardi Cattolica figlia del vice ammiraglio.

Per la *Campania*, gemella della *Basilicata*, la madrina era la signora Fava Colonna, moglie del barone Colonna presidente del Comitato della Lega navale di Salerno che offrirà la bandiera di combattimento alla nave.

Le operazioni del varo della *Campania* procedettero sollecitamente.

Dirigeva la manovra il direttore colonnello Ferretti.

Abbattuti gli scontri di poppa e tagliate le trinche, la *Campania* alle 10 scese a mare tra gli applausi entusiastici della folla, gli urrà delle maestranze ed i sibili acutissimi delle sirene delle navi in porto.

Si iniziarono subito dopo le operazioni del varo della *Basilicata*, le quali richiesero tempo maggiore.

Ed infatti, solamente alle 14,15, la *Basilicata* discese felicemente in mare.

CRONACA ITALIANA

Le LL. MM. le Regine Elena e Margherita hanno fatto pervenire una offerta di lire mille alla marchesa Bianca Laureati per l'asilo campestre, che la gentildonna ha fondato a Villa Glori.

Le LL. AA. il Duca e la Duchessa di Genova si sono recati da Milano, in automobile, a Saint-Raphael, ove soggiorneranno qualche tempo.

Per il XX Settembre. — I Consigli direttivi delle Associazioni « Pro quartiere Porta Pia-Caprera » e « Pro quartiere Nomentano » ad unanimità hanno deliberato di costituirsi in Comitato, allo scopo di promuovere una serie di festeggiamenti per la fausta ricorrenza del 4.° anniversario della liberazione di Roma.

Furono poi nominate due Commissioni, una tecnica per i festeggiamenti e l'altra di finanza, le quali inizieranno subito i loro lavori onde potere al più presto concretare il programma delle feste che dovranno essere semplici e decorose e soprattutto rivolte a beneficare i commercianti dei due quartieri.

Le sentenze di divorzio. S. E. il sottosegretario di Stato Chimienti all'interrogazione dell'on. Meda per sapere se esistano dati statistici da cui possa conoscersi quante siano le sentenze estere di divorzio rese esecutive in Italia per fatto dell'articolo 7 della seconda convenzione internazionale di diritto privato, stipulata all'Aja il 12 giugno 1902, ha dato la seguente risposta scritta:

I dati statistici concernenti il numero delle sentenze delle Corti d'appello che danno esecuzione in Italia a giudicati esteri di divorzio non sono stati fin qui raccolti nè dagli uffici di statistica presso il Ministero d'agricoltura, nè dal Ministero di grazia e giustizia.

Sono state però impartite le opportune istruzioni, perchè, dal corrente anno in poi, i dati medesimi vengano regolarmente raccolti e pubblicati nei prossimi volumi della statistica giudiziaria.

Visite agricole. — S. E. il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e commercio, Cottafavi, che va continuando le sue visite alle migliori aziende dell'Agro Romano, ha avuto occasione, in una gita compiuta ieri, di confermarsi nella convinzione che progressi ragguardevoli si sono compiuti nell'agricoltura del Lazio. Nelle tenute della Caffarella e di Gregna, la prima di proprietà dell'on. principe Torlonia, e l'altra del cav. Giuseppe Nardi, si sono verificate trasformazioni veramente notevoli.

Nella gita S. E. Cottafavi era accompagnato dal direttore generale dell'agricoltura, comm. Moreschi, e dal prof. Fracchia, della locale cattedra di agricoltura. S. E. ha potuto ammirare le coltivazioni orticole dei romagnoli di Imola a Tor Pignattara, constatando come essi abbiano saputo imprimere alla speciale produzione una importanza speciale.

L'on. Cottafavi ha avuto parole di plauso e di incoraggiamento pei benemeriti lavoratori che già conseguirono parecchi premi nelle recenti gare.

Commercio italo-spagnuolo. — L'*Agenzia Stefani* comunica in data di ieri:

« La Convenzione di commercio e navigazione fra l'Italia e la Spagna, firmata a Madrid il 30 marzo scorso, andrà in vigore il 24 corrente ».

Vittoria italiana. — La squadra italiana di tiratori recatasi al *match* internazionale di pistola di Wiborg, ha conseguito il primo premio in concorrenza con molte altre nazioni, riportando punti 518 con i tiratori capitano Moretti di Roma, che ha riportato punti 514, dott. Frasca, di Napoli, con punti 508, cav. Ticchi, di Livorno, con punti 500, cav. Galli, di Milano, con punti 500, Breda, di Faenza, con punti 496.

« È la seconda volta che la squadra italiana vince il primo premio al tiro alla pistola; l'altra volta lo vinse a Vienna nel 1908 ».

Per gli espositori all'estero. — La Camera di commercio comunica:

Avviene spesso che i commercianti espositori all'estero chiedano pel tramite delle ambasciate in Italia facilitazioni di trasporto nel territorio del paese nel quale espongono i loro prodotti.

Tali domande però non sempre contengono indicazioni precise circa la data di apertura e di chiusura della mostra, il che importa inevitabili ritardi per le informazioni che si debbono assumere.

Si ritiene pertanto necessario raccomandare ai commercianti ed industriali affinchè le richieste di facilitazioni del genere siano in ogni caso accompagnate dall'indicazione delle date predette.

Notizie agrarie. — Il riepilogo delle notizie agrarie della prima decade di luglio reca:

« Il raccolto del frumento dà in complesso risultati soddisfacenti nell'Italia settentrionale e in tutto il versante tirrenico della penisola; riesce forse inferiore al medio nelle Marche e scarso nelle Puglie. In Sicilia e anche in Sardegna il prodotto è discreto, relativamente alle tristi previsioni che si erano dovute fare per causa della lunga siccità.

« Il granturco, le leguminose ed i foraggi danno anch'essi affidamento di buoni raccolti, ad eccezione di quelli coltivati in molti luoghi di Puglia e nelle isole. La vite vegeta sana e promettente in quasi tutta Italia; abbondano gli ortaggi e la frutta di stagione; in particolare le mandorle maturano copiose ed il castagno è ricco di frutta ».

Nelle riviste. — « La Scuola di Roma » bollettino della Direzione centrale scolastica municipale, ha pubblicato il fascicolo del decorso giugno, dedicandolo interamente, e con indovinato pensiero, alla riproduzione della conferenza sulla riforma del corso popolare tenuta dal prof. Alberto Straticò, direttore generale delle scuole elementari comunali.

La conferenza, tenuta dall'alto e dotto funzionario scolastico nel maggio u. s. al Collegio Romano, presente S. E. il ministro della pubblica istruzione ed un elettissimo e numeroso pubblico d'insegnanti d'ogni grado, svolge magistralmente il complesso problema; e ne traccia, con chiarezza di dimostrazioni, gli utili intenti, dai quali tanto si avvantaggerebbe l'istruzione delle classi popolari. Essa forma un vero programma studiato e svolto con intelletto di amore dal chiaro professore, che saggiamente governa le scuole civiche elementari, e accresce prestigio e valore alla utile pubblicazione scolastica da lui fondata e diretta.

Marina militare. — Le RR. navi *Flavio Gioia*, *Vespucci* ed *Etna*, aventi a bordo gli allievi dell'Accademia navale, sono partite da El Ferrol per Glasgow.

A bordo salute ottima.

Marina mercantile. — Il *Siena*, della Veloce, ha proseguito da La Guayra per Teneriffa, Barcellona e Genova. — Il *Re Vittorio*, della N. G. I., è partito da New York per Buenos Aires. — Il *Taormina*, della Società italiana, è partito da New York per Napoli e Genova.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

COSTANTINOPOLI, 23. — È giunto il kedivè.

La Camera non si è ancora occupata, in seduta plenaria, della questione di mettere in stato di accusa gli ex ministri dei Gabinetti precedenti.

Si dice che si attende ancora la risposta dell'ambasciatore turco a Berlino, Mahmud Muktar pascià, e di altri ex ministri che si trovano in Europa.

È stato promulgato un iradè col quale viene prolungata la sessione della Camera sino al 7 agosto.

VIENNA, 23. — Il ministro degli affari esteri conte Berchtold è giunto ieri sera.

VIENNA, 23. — Secondo il *Fremdenblatt*, l'Imperatore ha nominato l'arciduca Carlo Francesco Giuseppe, colonnello comandante del primo reggimento ussari.

PIETROBURGO, 23. — I tumulti hanno continuato fino a mezzanotte nelle vie della città. A un'ora tarda della sera parecchie migliaia di dimostranti armati di seghe e di ascie hanno abbattuto i pali telegrafici di Sasnieffcki Prospekt ed hanno fatto barricate.

Essi hanno teso fili di ferro attraverso la strada ed hanno posto pietre sulla strada per impedire alla cavalleria di avvicinarsi.

I cosacchi si sono allora avanzati a piedi e sono stati accolti a colpi di rivoltella e a sassate.

Dopo un vivo fuoco di fucileria i dimostranti hanno preso la fuga portando via i loro feriti.

Fatti analoghi sono avvenuti a Vanili e nei dintorni della stazione di Varsavia.

Per confezionare bandiere rosse, gli scioperanti si sono impadroniti di bandiere francesi arrotolando le parti bleu e bianca.

SALONICCO, 23. – Corre voce che oggi arriverà qui il presidente del Consiglio serbo, Pasic, il quale si trova in viaggio per Monastir.

GAP, 23. — Gli uragani hanno prodotto nei dipartimenti delle alte Alpi considerevoli danni, specialmente nelle Alpi di Godenard, dove il prefetto si è recato con 150 uomini di truppa.

Le strade sono interrotte per parecchie centinaia di metri di lunghezza.

Le case del villaggi di Saint-Jacques sono state asportate dalle acque.

Parecchi ponti sono stati distrutti.

BUDAPEST, 23. — *Camera dei deputati.* — La Camera accetta la proposta della Commissione di escludere i deputati Sumegi e Fernbuch rispettivamente per dieci e per cinque sedute, per il loro contegno provocatore.

Sumegi ricusa di uscire dall'aula.

Il presidente sospende la seduta per cinque minuti. Ne segue un vivo tumulto da parte dell'opposizione.

Riaperta la seduta il presidente propone che, poichè Sumegi non rispetta la decisione della Camera, sia nuovamente rinviato alla Commissione per la immunità parlamentare.

La guardia parlamentare entra nell'aula e Sumegi esce dall'aula senza l'intervento della guardia.

GRENOBLE, 23. — Dopo due giorni di pioggia torrenziale l'Isère ha straripato nella valle di Grenoble inondando tutte le pianure di Vereppe per una estensione di sei chilometri per due.

Gli abitanti sorpresi al loro risveglio hanno appena avuto il tempo di fuggire nelle barche.

Le case sono immerse in tre metri d'acqua. Molti armenti sono periti.

La ferrovia è interrotta tra Grenoble e Lione ed è interrotta anche la strada nazionale sulla quale si naviga in barca.

Sono anche segnalate inondazioni nella regione di Moirans nella valle di Grenoble.

La Romanche e la Drac hanno rotto gli argini e inondano i villaggi.

La prefettura ha inviato distaccamenti del genio sui vari punti inondati.

VIENNA, 23. — Il Governo austro-ungarico si è veduto costretto a dirigere giovedì 23 luglio, per il tramite del ministro austro-ungarico a Belgrado, la seguente nota al Governo serbo:

Il 31 marzo 1909 il ministro di Serbia a Vienna fece per ordine del suo Governo al Governo austro-ungarico la seguente dichiarazione: « La Serbia riconosce che essa non è stata colpita nei suoi diritti dal fatto compiuto creato in Bosnia ed Erzegovina e che per conseguenza essa si conformerà a quella decisione che le Potenze prenderanno in relazione all'articolo XXV del trattato di Berlino.

Rimettendosi ai consigli delle grandi potenze, la Serbia si impegna fin d'ora ad abbandonare l'attitudine di protesta e di opposizione che essa aveva adottato dall'autunno scorso riuardo alla annessione e si impegna anche a modificare l'indirizzo della sua politica attuale verso l'Austria-Ungheria per vivere ormai con quest'ultima su un piede di buon vicinato.

Ora la storia degli ultimi anni e particolarmente i dolorosi avvenimenti del 28 giugno hanno dimostrato l'esistenza in Serbia di un movimento sovversivo il cui scopo è di distaccare dalla Monarchia austro-ungarica certe parti dei suoi territori. Questo movimento che è sorto sotto gli occhi del Governo serbo è giunto a manifestarsi oltre il territorio del Regno con atti di terrorismo, con una serie di attentati e con uccisioni.

Il Governo Reale serbo, lungi dal soddisfare agli impegni formali contenuti nella dichiarazione del 31 marzo 1909, non ha fatto nulla per sopprimere questo movimento. Esso ha tollerato l'attività criminosa di varie società e sette dirette contro la Monarchia, il linguaggio offensivo della stampa, la glorificazione degli autori degli attentati, la partecipazione di ufficiali e funzionari alle mène sovversive, una propaganda malsana nella istruzione pubblica: ha tollerato infine tutte le manifestazioni che potevano indurre la popolazione serba all'odio verso la Monarchia e al disprezzo per le sue istituzioni.

La colpevole tolleranza del Governo Reale serbo non era cessata nel momento in cui gli avvenimenti del 28 giugno ultimo scorso ne hanno dimostrato al mondo intero le conseguenze funeste.

È risultato dalle deposizioni e dalle confessioni dei criminali autori dell'attentato del 28 giugno che le armi di cui gli uccisori si trovavano ad esser forniti furono loro date da ufficiali e funzionari serbi facenti parte della Narodna Obrana e infine che il passaggio in Bosnia di questi criminali e delle loro armi è stato organizzato e compiuto dai capi del servizio di frontiera serbo.

I summenzionati risultati dell'istruttoria non permettono al Governo austro-ungarico di mantenere più a lungo l'attitudine di longanimità e di attesa che esso aveva tenuto per anni di fronte alle mène che hanno il loro centro a Belgrado e che di là si propagano sui territori della Monarchia. Questi risultati gli impongono invece il dovere di porre un termine alle mène che costituiscono una minaccia perpetua per la tranquillità della Monarchia.

Per raggiungere questo scopo il Governo austro-ungarico si vede costretto a domandare al Governo serbo una dichiarazione ufficiale che esso condanna la propaganda diretta contro la Monarchia austro-ungarica, cioè l'insieme delle tendenze che aspirano in ultima analisi a distaccare dalla Monarchia territori che ne fanno parte e che esso si impegna a sopprimere con tutti i mezzi questa propaganda criminosa e terrorista.

Allo scopo di dare un carattere solenne a questo impegno il Governo Reale di Serbia farà pubblicare nella prima pagina del giornale ufficiale del 26/13 luglio la seguente dichiarazione:

« Il Governo reale di Serbia condanna la propaganda diretta contro l'Austria-Ungheria, cioè l'insieme delle tendenze che aspirano in ultima analisi a distaccare dalla Monarchia austro-ungarica territori che ne fanno parte e deplora sinceramente le conseguenze

funeste di queste mène criminose. Il Governo reale deplora che ufficiali e funzionari serbi abbiano partecipato alla summenzionata propaganda e compromesso con ciò le relazioni di buon vicinato a cui il Governo reale si era solennemente impegnato colla sua dichiarazione del 31 marzo 1909.

Il Governo Reale disapprova e ripudia ogni idea o tentativo di ingerenza nei destini degli abitanti di qualsiasi parte dell'Austria-Ungheria considera proprio dovere avvertire formalmente ufficiali, funzionari e tutta la popolazione del Regno che d'ora innanzi procederà con estremo rigore contro le persone che si rendessero colpevoli di simili mène, mène che esso porrà ogni suo sforzo nel prevenire e nel reprimere.

Questa dichiarazione sarà portata contemporaneamente a conoscenza dell'esercito Reale con un ordine del giorno di S. M. il Re e sarà pubblicata nel bollettino ufficiale dell'esercito.

Il Governo Reale si impegna inoltre:

1° a sopprimere ogni pubblicazione che ecciti all'odio e al disprezzo contro la Monarchia e la cui tendenza generale sia diretta contro la sua integrità territoriale;

2° a sciogliere immediatamente la Società detta « Narodna Obrana », a confiscare tutti i suoi mezzi di propaganda e a procedere nello stesso modo contro le altre Società e sette in Serbia che si dedicano ad una propaganda contro la Monarchia austro-ungarica.

Il Governo Reale prenderà le misure necessarie perchè le Società disciolte non possano continuare la loro attività sotto altro nome e sotto altra forma;

3° eliminare senza indugio dalla istruzione pubblica in Serbia, tanto per quanto riguarda il corpo insegnante, come per quel che riguarda i mezzi d'istruzione, tutto ciò che serve o potrebbe servire a fomentare la propaganda contro l'Austria-Ungheria;

4° allontanare dal servizio militare e dall'Amministrazione in generale tutti gli ufficiali e funzionari colpevoli di propaganda contro la Monarchia austro-ungarica e dei quali il Governo austro-ungarico si riserva di comunicare nomi e fatti al Governo Reale;

5° accettare la collaborazione in Serbia degli organi del Governo austro-ungarico nella soppressione del movimento sovversivo diretto contro l'integrità territoriale della Monarchia;

6° aprire una inchiesta giudiziaria contro i partecipi del complotto del 28 giugno che si trovano sul territorio serbo: organi delegati dal Governo austro-ungarico prenderanno parte alle ricerche relative;

7° procedere di urgenza all'arresto del comandante Voija Tankosic e del nominato Milan Ciganovic, impiegato dello Stato serbo, compromessi dai risultati dell'istruttoria di Serajevo;

8° impedire con misure efficaci il concorso delle autorità serbe nel traffico illecito di armi e di esplosivi attraverso alla frontiera; licenziare e punire severamente i funzionari del servizio di frontiera di Schabatz e di Loznica colpevoli di aver aiutato gli autori del delitto di Serajevo facilitando loro il passaggio della frontiera;

9° dare al Governo austro-ungarico spiegazioni sulle espressioni ingiustificabili di alti funzionari serbi, tanto in Serbia quanto all'estero, che, malgrado la loro situazione ufficiale, non hanno esitato dopo l'attentato del 28 giugno ad esprimersi in interviste in modo ostile verso la Monarchia austro-ungarica;

ed infine 10° avvertire senza ritardo il Governo austro-ungarico della esecuzione delle misure comprese nei punti precedenti.

Il Governo austro-ungarico attende risposta dal Governo reale al più tardi entro sabato 25 del mese corrente alle ore sei di sera.

Una memoria riguardante i risultati dell'istruttoria di Serajevo riguardo ai funzionari menzionati nel punto n. 7 è annessa a questa nota.

VIENNA, 24. — La memoria annessa alla nota austro-ungarica dice:

L'istruttoria penale aperta dal tribunale di Serajevo contro Gavrilo Princip e complici per assassinio e complicità in assassinio, delitto da loro commesso il 28 giugno ultimo scorso, ha finora portato alle seguenti constatazioni:

1° un complotto avente per iscopo di assassinare durante il suo soggiorno a Serajevo l'arciduca Francesco Ferdinando fu ordito a Belgrado da Gavrilo Princip, Nedeljko Cabrinovic, certo Milan Ciganovic e Trifko Grabez col concorso del comandante Voijna Tankosic;

2° le sei bombe e quattro pistole browning con munizioni mediante le quali i malfattori hanno commesso l'attentato furono consegnate a Belgrado a Princip, Cabrinovic e Grabez da certo Milan Ciganovic e dal comandante Voijna Tankosic;

3° le bombe sono granate a mano provenienti dal deposito d'armi dell'esercito serbo a Kragujevac;

4° per assicurare la riuscita dell'attentato Ciganovic insegnò a Princip, Cabrinovic e Grabez il modo di servirsi delle granate, e dette nella foresta presso il campo di tiro di Topschider lezioni di tiro con le pistole browning a Princip e Grabez. Per rendere possibile a Princip, Cabrinovic e Grabez di passare la frontiera della Bosnia ed Erzegovina ed introdurvi clandestinamente il loro contrabbando di armi un sistema di trasporto segreto fu organizzato da Ciganovic; in base a questa organizzazione l'introduzione in Bosnia ed Erzegovina dei malfattori e delle loro armi fu effettuata dai capitani delle frontiere di Schabatz (Rado Popovic) e di Loznica come pure dal doganiere Rudivoj Grbic di Loznica col concorso di vari privati.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio astronomico al Collegio Romano

23 luglio 1914.

L'altezza della stazione è di metri	50.60
Il barometro a 0°, in millimetri e al mare	756.3
Termometro centigrado al nord	28.4
Tensione del vapore, in mm.	11.39
Umidità relativa, in centesimi	24
Vento, direzione	SW
Velocità in km.	24
Stato del cielo	1|4 nuvolo
Temperatura massima, nelle 24 ore	28.9
Temperatura minima, id.	24.0
Pioggia in mm.	gocce

23 luglio 1914.

In Europa: pressione massima di 763 sulla Spagna, minima di 747 sulla Prussia.

In Italia nelle 24 ore: barometro ovunque diminuito fino a 8 mm. sul Piemonte; temperatura leggermente variata quasi ovunque; cielo sereno al sud, vario altrove con qualche pioggerella sulle regioni settentrionali, nell'alto versante tirrenico e Sardegna.

Barometro: massimo di 760 in Sicilia, minimo di 751 in Piemonte.

Probabilità: cielo nuvoloso con qualche pioggia sull'Italia settentrionale e centrale, vario al sud e nelle isole; venti del 3° quadrante, forti nel Tirreno settentrionale, deboli nella valle del Po, moderati nell'Adriatico e nell'Ionio; venti moderati o forti del 4° quadrante in Sardegna; mare Tirreno alquanto agitato.

Bollettino meteorico dell'ufficio centrale di meteorologia e geodinamica

Roma, 23 luglio 1914.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente massima nelle 24 ore	TEMPERATURA precedente minima nelle 24 ore
Liguria				
Porto Maurizio	sereno	agitato	25 0	21
San Remo	sereno	mosso	27 0	19 0
Genova	coperto	mosso	27 0	21 0
Spezia	1/4 coperto	mosso	26 0	22 0
Piemonte				
Cuneo	1/4 coperto	—	19 0	14 0
Torino	3/4 coperto	—	18 0	16 0
Alessandria	1/2 coperto	—	27 0	19
Novara	—	—	—	—
Domodossola	1/4 coperto	—	19 0	14 0
Lombardia				
Pavia	1/4 coperto	—	29	18 0
Milano	3/4 coperto	—	28 0	20 [illegible]
Como	temporalesco	—	22 0	17 0
Sondrio	—	—	—	—
Bergamo	coperto	—	25 0	18 0
Brescia	1/2 coperto	—	31 0	22 0
Cremona	1/2 coperto	—	30 0	20 0
Mantova	piovoso	—	29 0	20 0
Veneto				
Verona	coperto	—	31 0	21 0
Belluno	1/2 coperto	—	26 0	18 0
Udine	1/2 coperto	—	27 0	19 0
Treviso	3/4 coperto	—	29 0	19 0
Vicenza	coperto	—	29 0	12 0
Venezia	coperto	calmo	28 0	21 0
Padova	coperto	—	29 0	21 0
Rovigo	coperto	—	31 0	20 0
Romagna-Emilia				
Piacenza	1/4 coperto	—	28 0	20 0
Parma	1/2 coperto	—	29 0	20 0
Reggio Emilia	—	—	—	—
Modena	3/4 coperto	—	32 0	22 0
Ferrara	coperto	—	3[illegible] 0	20 0
Bologna	piovoso	—	31 0	24 0
Forlì	1/2 coperto	—	30 0	22 0
Marche-Umbria				
Pesaro	1/2 coperto	calmo	30 0	21 0
Ancona	1/4 coperto	calmo	29 0	22 0
Urbino	1/2 coperto	—	30 0	22 0
Macerata	1/4 coperto	—	31 0	23 0
Ascoli Piceno	1/4 coperto	—	31 0	21 0
Perugia	coperto	—	27 0	20 0
Toscana				
Lucca	coperto	—	31 0	21 0
Pisa	piovoso	—	31 0	21 0
Livorno	coperto	legg. mosso	30 0	19 0
Firenze	coperto	—	32 0	20 0
Arezzo	coperto	—	32 0	20 0
Siena	piovoso	—	29 0	17 0
Grosseto	1/4 coperto	—	31 0	22
Lazio				
Roma	coperto	—	32 0	24 0
Versante Adriatico Meridionale				
Teramo	sereno	—	32 0	17 0
Chieti	nebbioso	—	32 0	23 0
Aquila	1/2 coperto	—	30 0	24 0
Agnone	sereno	—	30 0	19 0
Foggia	coperto	—	36 0	25 0
Bari	3/4 coperto	legg. mosso	35 0	25 0
Lecce	3/4 coperto	—	37 0	22 0
Taranto	coperto	calmo	31 0	19 0
Versante Mediterraneo Meridionale				
Caserta	1/4 coperto	—	34 0	21 0
Napoli	3/4 coperto	agitato	32 0	22 0
Benevento	1/2 coperto	—	31 0	20 0
Avellino	coperto	—	30 0	20 0
Mileto	sereno	—	37 0	22 0
Potenza	3/4 coperto	—	31 0	22 0
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	sereno	—	29 0	16 0
Sicilia				
Trapani	sereno	legg. mosso	33 0	22 0
Palermo	3/4 coperto	agitato	35 0	24 0
Porto Empedocle	—	—	—	—
Caltanissetta	sereno	—	3[illegible] 0	23 0
Messina	sereno	calmo	31 0	22 0
Catania	sereno	calmo	[illegible]3 0	2[illegible] 0
Siracusa	1/4 coperto	legg. mosso	31 0	19 0
Sardegna				
Sassari	1/2 coperto	—	31 0	2[illegible] 0
Cagliari	1/2 coperto	mosso	28 0	20 0
Libia				
Tripoli	sereno	calmo	40 0	28 0
Bengasi	—	—	—	—

Direttore: G. B. BALLERIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.